



Nn. 2769, 840, 1112 e 1904-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORI ALLEGRINI E CHIURAZZI)

Comunicata alla Presidenza il 17 settembre 2012

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

*approvato dalla Camera dei deputati l'8 giugno 2011, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati*

**d'iniziativa dei deputati MELCHIORRE, BRUGGER, NUCARA e TANONI (1439); GOZI, ZACCARIA e FERRANTI (1695); DI PIETRO, DONADI, PALOMBA, BORGHESI, EVANGELISTI, BARBATO, CAMBURSANO, CIMADORO, COSTANTINI, DI GIUSEPPE, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, GIULIETTI, MESSINA, MISITI, MONAI, MURA, Leoluca ORLANDO, PALADINI, PALAGIANO, PIFFARI, PISICCHIO, PORCINO, PORFIDIA, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI e ZAZZERA (1782); BERNARDINI, MECACCI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, Maurizio TURCO e ZAMPARUTTI (2445)**

*(V. Stampati Camera nn. 1439, 1695, 1782 e 2445)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 giugno 2011*

E SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale  
(n. 840)

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO,  
CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE,  
LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA e RUSSO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2008**

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno  
allo Statuto della Corte penale internazionale (n. 1112)

**d'iniziativa dei senatori MARITATI e MARCENARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2008**

Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni  
dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (n. 1904)

**d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2009**

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2769*

**INDICE**

|   |             |    |
|---|-------------|----|
| Relazione .....   | <i>Pag.</i> | 3  |
| Pareri:   |             |    |
| – della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | »           | 8  |
| – della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....   | »           | 9  |
| Disegni di legge:   |             |    |
| – n. 2769, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione ..... | »           | 10 |
| – n. 840, d’iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri .....                                   | »           | 28 |
| – n. 1112, d’iniziativa dei senatori Maritati e Marcenaro.                                    | »           | 44 |
| – n. 1904, d’iniziativa dei senatori Perduca e Poretti ...                                    | »           | 71 |

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge n. 2769, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con legge 12 luglio 1999, n. 232 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Come è noto lo Statuto costituisce lo strumento normativo primario per disciplinare le finalità, la struttura ed il funzionamento della Corte penale internazionale; esso individua i principi posti alla base dell'attività giurisdizionale in materia e disciplina, in particolare, le procedure di cooperazione tra la Corte e gli Stati ai fini dello svolgimento di atti di indagine sul territorio di uno Stato nonché il ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene irrogate dalla Corte.

Appare opportuno procedere alla puntuale disamina del contenuto del provvedimento, dando conto delle modifiche – numerose – ad esso apportate nel corso del lungo ed approfondito esame in sede referente. Nel merito il provvedimento approvato dalla Camera si componeva di 23 articoli, ai quali la Commissione ha aggiunto un nuovo articolo 10.

Il capo I (articoli 1-10) reca disposizioni generali. In particolare l'articolo 1 afferma che la cooperazione con la Corte penale internazionale avviene sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto della Corte stessa (reso esecutivo in Italia dalla legge n. 232 del 1999), con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.

L'articolo 2 attribuisce al Ministro della giustizia il ruolo di autorità centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale. Rispetto alla formulazione del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il testo licenziato dalla Commissione ne raf-

forza il ruolo, precisando che spetta in via esclusiva al Ministro della giustizia il compito di curare i rapporti di cooperazione fra l'Italia e la Corte, ricevendo le richieste di cooperazione e dandovi seguito e riconoscendo ad esso il potere di valutare se ricorra la necessità di concordare la propria azione non solo con altri Ministri interessati ma anche con altre istituzioni o con altri organi dello Stato.

Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, deve assicurare il rispetto del carattere riservato delle stesse e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute.

Spetta quindi al Ministro ricevere le relative richieste di cooperazione e dar seguito ad esse conformemente alle previsioni dello Statuto e previa intesa con i Ministri interessati. Lo stesso Ministro stabilisce l'ordine di precedenza, nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri.

La disposizione successiva (articolo 3), non modificata dalla Commissione, stabilisce l'applicazione, in via residuale, delle norme del codice di procedura penale relative alla estradizione; alle rogatorie; agli effetti delle sentenze penali straniere e ai rapporti delle giurisdizioni con le autorità straniere.

Se il Ministro è l'autorità di riferimento dal punto di vista politico e amministrativo, la corte d'appello di Roma, come previsto dall'articolo 4, concentra su di sé le competenze giudiziarie. Tale disposizione è stata significativamente modificata nel corso dell'esame in sede referente: in particolare oltre alla integrale sostituzione del comma 1 e alla soppressione del comma 6, è stato integrato il contenuto del comma 5. Mentre la prece-

dente formulazione prevedeva che le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale fossero trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, ai sensi del nuovo comma 5 le citazioni e le altre notificazioni sono eseguite direttamente dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e solo quando sussistono motivate ragioni dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite. La Commissione ha ritenuto che tale accentramento si ponesse in linea con l'intero impianto del disegno di legge, per il quale se il Ministro della giustizia si configura come l'autorità di riferimento dal punto di vista politico e amministrativo, la corte d'appello di Roma concentra su di sé le competenze giudiziarie. In seguito alla approvazione di un ulteriore emendamento è stato previsto l'accompagnamento coattivo davanti alla Corte penale internazionale delle persone indicate nell'articolo 133 c.p.p. (testimone; perito; persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato; consulente tecnico; interprete; custode delle cose sequestrate) nel caso di citazione e mancata comparizione. In considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio è stata espunta la precisazione per la quale le spese di accompagnamento debbano essere a carico dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 5, la trasmissione di atti e documenti dichiarati riservati al momento dell'acquisizione, provenienti da Stato estero, alla Corte penale internazionale può essere effettuata solo con il consenso dello Stato estero interessato. Quando si tratta di atti o di attività di indagine giudicati dal Ministro idonei a compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione ovvero l'espletamento sono sospesi. L'autorità giudiziaria italiana può cooperare con la Corte internazionale anche trasmettendo - attraverso il Ministro della giustizia - atti e documenti relativi a procedimenti penali, coperti dal segreto istruttorio. La disposizione prevede in-

fine che i documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

L'articolo 6 del disegno di legge è stato oggetto di significative modifiche da parte della Commissione; in primo luogo è stato ampliato l'ambito soggettivo della norma estendendo la disciplina dell'immunità temporanea a tutti i soggetti di cui all'articolo 133 del codice di rito. Tale immunità cessa se la persona permane in Italia trascorsi 5 giorni dal momento in cui era richiesta la sua presenza, ovvero da quando egli, pur uscito dal Paese, vi abbia fatto volontario ritorno.

L'articolo 7 prevede che anche la persona nei cui confronti la Corte penale internazionale procede può accedere al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di esecuzione di richiesta della Corte.

Quando è l'autorità giudiziaria italiana a dover formulare richieste alla Corte internazionale essa deve farlo per il tramite del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, il quale si deve, a sua volta, rivolgere al Ministro della giustizia. Se il Ministro non provvede alla rogatoria internazionale entro 30 giorni, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma può trasmettere direttamente la richiesta alla Corte internazionale, informando il Ministro (articolo 8).

L'articolo 9 riconosce al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ( e al procuratore generale militare presso la corte militare d'appello) la facoltà di assistere, se richiesto, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo Statuto.

L'articolo 10, introdotto dalla Commissione, estende la tutela penale alle funzioni della Corte penale internazionale.

Il capo II (articoli 11-14) della proposta di legge è dedicato alla consegna alla Corte penale internazionale di persone che si trovino sul territorio italiano.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente la possibile applicazione e revoca di misure cautelari ai fini della consegna.

Se la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto (ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva) a carico di una persona che si trovi sul territorio italiano, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma chiede alla stessa corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere; la corte d'appello provvede con ordinanza ricorribile in cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di rito. Eseguita la misura, entro tre giorni, il presidente della corte di appello di Roma identifica la persona e verifica il suo consenso alla consegna alla Corte penale internazionale. La misura della custodia cautelare è revocata se: dall'inizio dell'esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello si sia pronunciata; la corte d'appello si è pronunciata con ordinanza negando la consegna; sono trascorsi 20 giorni dal consenso dell'interessato alla consegna e il Ministro della giustizia non ha ancora emesso il decreto per realizzare la consegna; sono trascorsi 15 giorni dalla data fissata per la consegna e questa non è avvenuta.

L'articolo 14 prevede che la misura della custodia cautelare in carcere possa essere disposta provvisoriamente, anche prima che pervenga dalla Corte internazionale la richiesta di consegna, purché la stessa Corte abbia fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona ovvero la Corte abbia dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna. La custodia cautelare disposta in Italia è revocata se entro trenta giorni la Corte internazionale non richiede la consegna.

L'articolo 13 disciplina puntualmente la procedura per la consegna. La corte d'appello di Roma può negare, con ordinanza, la consegna nelle ipotesi che vengono

espressamente individuate. Nel caso in cui venga eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma deve sospendere il procedimento in attesa di una pronuncia della medesima Corte penale.

Spetta al Ministro della giustizia - con proprio decreto - provvedere entro 20 giorni alla consegna, prendendo accordi con la Corte penale internazionale sul tempo, il luogo e le concrete modalità.

Il capo III (articoli 15-24) disciplina le modalità di esecuzione della cooperazione con la Corte penale internazionale, prevedendo in particolare che la corte d'appello di Roma dia corso alla richiesta con decreto, delegando un giudice all'attuazione.

Le competenze giudiziarie sono concentrate, ai sensi dell'articolo 15, nella corte d'appello di Roma.

L'articolo 16 stabilisce che, in caso di condanna a pena detentiva, se la Corte internazionale individua l'Italia come Stato di espiazione, il Ministro della giustizia deve trasmettere gli atti al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Il Ministro della giustizia richiede alla corte d'appello il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale e specifica una serie di ipotesi in presenza delle quali la sentenza della Corte non può essere riconosciuta nel nostro Paese. In seguito alla approvazione di un emendamento è stata esclusa da tali ipotesi il caso in cui il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non sia previsto come reato dalla legge italiana.

Le restanti disposizioni del disegno di legge non sono state oggetto di modifica da parte della Commissione.

Ai sensi dell'articolo 17 l'esecuzione della pena deve avvenire in base all'ordinamento penitenziario italiano (legge n. 354 del 1975), oltre che in conformità allo statuto ed al regolamento della Corte penale internazionale. È attribuito esplicitamente al Ministro della giustizia, previa consultazione della Corte internazionale, il potere di di-

sporre il regime penitenziario speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. In base all'articolo 20 la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario ovvero in un carcere militare.

L'articolo 18 reca norme sul controllo sull'esecuzione della pena. Nell'ambito della cooperazione fra le autorità italiane e la Corte internazionale, l'articolo 19 prevede che il Ministro della giustizia debba tempestivamente comunicare alla Corte ogni notizia riguardante il detenuto, con particolare riferimento ad eventuali decessi, evasioni o liberazione per espiazione della pena.

L'articolo 21 dispone in ordine all'esecuzione delle pene pecuniarie e degli ordini di riparazione, stabilendo che, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, la medesima Corte possa provvedere all'esecuzione della confisca dei profitti e dei beni disposta dalla Corte internazionale e prevedendo che i beni confiscati

vengano messi a disposizione della Corte penale internazionale per il tramite del Ministero della giustizia. L'articolo 22 prevede che se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di somme, di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, da parte della Corte, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova. La disposizione successiva (articolo 23) reca norme in materia di giurisdizione, stabilendo, fra l'altro, che per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari siano esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari. L'articolo 24, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri.

ALLEGRI e CHIURAZZI relatori

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge ed emendamenti**

(Estensore: BATTAGLIA)

26 giugno 2012

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge ed emendamenti**

(Estensore: CARLONI)

12 settembre 2012

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che la destinazione alla Corte penale internazionale delle somme, dei beni e delle utilità confiscati, prevista dall'articolo 20, comma 5, non comporti effetti finanziari negativi, dal momento che la competenza della Corte è limitata a casi particolarmente gravi di reati, attivabile unicamente in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati.

Il parere sul testo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 5 dell'articolo 20, del seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono destinate le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscati ai sensi del presente comma, sono trasferite alla Corte penale internazionale».

Per quanto riguarda gli emendamenti, formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3 e 20.1, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2769**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Obbligo di cooperazione)*

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

## Art. 2.

*(Attribuzioni del Ministro della giustizia)*

1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e presenta ad essa atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle di-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Obbligo di cooperazione)**Identico*

## Art. 2.

*(Attribuzioni del Ministro della giustizia)*

**1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.**

*2. Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga nei tempi e con le modalità dovuti.

Art. 3.

*(Norme applicabili)*

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 4.

*(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga **in tempi rapidi** e con le modalità **dovute**.

Art. 3.

*(Norme applicabili)*

*Identico*

Art. 4.

*(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma **perché vi dia esecuzione, ovvero perché, nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

**6. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma assiste il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.**

Art. 5.

*(Trasmissione di atti e documenti)*

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale **sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni**, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

*Soppresso*

**6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.**

Art. 5.

*(Trasmissione di atti e documenti)*

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Corte penale internazionale atti o documenti riservati che sono stati acquisiti all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

Art. 6.

*(Immunità temporanea nel territorio dello Stato)*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trova all'estero, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Corte penale internazionale atti o documenti **acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione.** Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti **ovvero l'espletamento di attività di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attività sono sospesi. In tali casi** si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 6.

*(Immunità temporanea nel territorio dello Stato)*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto **la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti** a restrizione della libertà

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 7.

*(Patrocinio a spese dello Stato)*

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 8.

*(Richieste alla Corte penale internazionale)*

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né **assoggettati** ad altre misure restrittive della libertà personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi **cinque** giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 7.

*(Patrocinio a spese dello Stato)*

*Identico*

Art. 8.

*(Richieste alla Corte penale internazionale)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

*(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale)*

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

*(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale)*

*Identico*

Art. 10.

*(Delitti contro la Corte penale internazionale)*

1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 343-bis. - (Corte penale internazionale) - Le disposizioni degli articoli 336,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:**

- a) della Corte penale internazionale;**
- b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;**
- c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;**
- d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».**

**3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».**

**4. All'articolo 371-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;**
- b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».**

**5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».**

**6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».**

**7. All'articolo 374-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria»**



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

CAPO II  
CONSEGNA

Art. 10.

*(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna)*

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

*b)* nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

CAPO II  
CONSEGNA

Art. 11.

*(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione anche per il merito.

3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, dello statuto.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 11.

*(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna)*

1. La misura cautelare è sempre revocata:

a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione **ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.**

3. *Identico.*

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro **tre** giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 12.

*(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna)*

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) se la corte d'appello di Roma abbia **emesso ordinanza** contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo **13**, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

Art. 12.

*(Procedura per la consegna)*

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.

3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) **il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica.*

Art. 13.

*(Procedura per la consegna)*

1. *Identico.*

2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, **con la partecipazione necessaria del difensore**, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.

3. La corte d'appello di Roma pronuncia **ordinanza** con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) *identica;*

b) **non vi è corrispondenza tra l'identità della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;**

*soppressa*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*d)* per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo.

6. La Corte penale internazionale può assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

#### Art. 13.

*(Applicazione provvisoria della misura cautelare)*

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*c)* **la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;**

*d)* *identica.*

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende **con ordinanza** il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche **in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3**. Esso ha effetto sospensivo.

6. *Identico.*

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro **venti** giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

#### Art. 14.

*(Applicazione provvisoria della misura cautelare)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 10.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

### CAPO III

#### ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

#### Art. 14.

*(Giudice competente)*

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo **11**.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro **trenta** giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.

### CAPO III

#### ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

#### Art. 15.

*(Giudice competente)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

*(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano)*

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.

2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.

3. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

**c) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;**

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

*(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

*soppressa;*

c) *identica.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione è stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.

Art. 16.

*(Regime penitenziario)*

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformità allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.

3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

Art. 17.

*(Controllo sull'esecuzione della pena)*

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 17.

*(Regime penitenziario)*

*Identico*

Art. 18.

*(Controllo sull'esecuzione della pena)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.

2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

Art. 18.

*(Informazioni alla Corte penale internazionale)*

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.

3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

*(Informazioni alla Corte penale internazionale)*

*Identico*



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 19.

*(Luogo di detenzione)*

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiatione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 20.

*(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione)*

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto in esse stabilito.

2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.

3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

5. Le somme, i beni e le utilità confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia.

6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 20.

*(Luogo di detenzione)*

*Identico*

Art. 21.

*(Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

Art. 21.

*(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione)*

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

Art. 22.

*(Disposizioni in materia di giurisdizione)*

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

*(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione)*

*Identico*

Art. 23.

*(Disposizioni in materia di giurisdizione)*

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 23.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

*Identico*

**DISEGNO DI LEGGE N. 840**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LI GOTTI ED ALTRI

## CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA  
DI COOPERAZIONE

## Art. 1.

*(Disposizioni di principio)*

1. La presente legge dà attuazione, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, alle disposizioni relative agli obblighi di cooperazione con la Corte penale internazionale, contenuti nello Statuto della Corte adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende:

*a)* per «Statuto», lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998;

*b)* per «cooperazione con la Corte penale internazionale», la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria, come previste nel capitolo IX dello Statuto, nonché l'esecuzione dei provvedimenti emessi dalla Corte penale internazionale, come prevista nel capitolo X dello Statuto;

*c)* per «Corte», ove non diversamente stabilito, la Corte penale internazionale istituita con lo Statuto;

*d)* per «regolamento di procedura e prova», il testo delle regole procedurali e di ammissibilità delle prove approvato dall'Assemblea degli Stati parte ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto.

## Art. 3.

*(Attribuzioni del Ministro della giustizia)*

1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte previa intesa, se necessario, con i ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Il Ministro della giustizia riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e trasmette immediatamente ad essa atti e richieste, salvo quanto previsto dall'articolo 94 dello Statuto.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte e da uno o più Stati esteri, relative al medesimo fatto, anche se diversamente qualificato, ovvero a reati connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale e concernenti la stessa persona, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, secondo le disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 3, dello Statuto.

3. Quando sorgono difficoltà nell'esecuzione di una richiesta di cooperazione, il Ministro della giustizia ne informa tempestivamente la Corte.

4. Il Ministro della giustizia acquisisce il consenso di uno Stato estero, quando esso è necessario per provvedere all'esecuzione di una richiesta della Corte.

5. Il Ministro della giustizia trasmette, per l'esecuzione, le richieste formulate dalla Corte al procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

## Art. 4.

*(Norme applicabili)*

1. La cooperazione con la Corte è assicurata nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e della presente legge e, ove richiamate dallo Statuto, delle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato. In materia di consegna, di assistenza giudiziaria con la Corte e di esecuzione di pene si osservano, in quanto compatibili, le norme contenute nel libro XI, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per l'esecuzione degli atti richiesti dalla Corte, si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza di modalità e forme espressamente richieste dalla Corte, che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

3. Il Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa quando la Corte procede per reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali o in danno di militari italiani in servizio o considerati tali, può concordare con la Corte le modalità di esercizio dei poteri e delle funzioni che la stessa intende esercitare o svolgere nel territorio dello Stato e altresì le modalità di esercizio dell'attività investigativa.

4. Le richieste della Corte sono redatte per iscritto in conformità a quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, dello Statuto. Le richieste e la documentazione allegata sono accompagnate da una traduzione nella lingua italiana.

5. Gli atti e i documenti trasmessi alla Corte, in esecuzione di una richiesta di cooperazione, sono accompagnati da una traduzione in una delle lingue di lavoro della Corte.

## Art. 5.

*(Competenze dell'autorità giudiziaria militare)*

1. Per i reati militari commessi da militari italiani in servizio o considerati tali, le funzioni conferite dalla presente legge alla corte di appello di Roma, al presidente della corte di appello di Roma e al procuratore generale presso la corte di appello di Roma sono attribuite, rispettivamente, alla corte militare di appello, al presidente della corte militare di appello e al procuratore generale presso la corte militare di appello di Roma.

## CAPO II

## CONSEGNA DI PERSONE ALLA CORTE

## Art. 6.

*(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna)*

1. Quando la richiesta della Corte ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi degli articoli 58 e 91 dello Statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla corte d'appello di Roma l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte di appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione.

3. La Corte è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, dello Statuto.

4. Il presidente della corte di appello di Roma, al più presto e comunque entro cin-

que giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

#### Art. 7.

##### *(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna)*

##### 1. La misura cautelare è revocata:

a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale, senza che la corte di appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello di Roma ha pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 8, comma 5, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della Corte nei limiti temporali indicati nella lettera a).

#### Art. 8.

##### *(Procedura per la consegna)*

1. Il procuratore generale presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello di Roma unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello di Roma decide con le forme di cui all'articolo 127 del codice di

procedura penale, se del caso previa assunzione delle informazioni e acquisizione della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto. All'udienza può partecipare un rappresentante della Corte.

3. La corte di appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile, salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello Statuto.

4. Avverso la decisione della corte d'appello di Roma può essere proposto ricorso per cassazione anche per il merito. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale.

5. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 4, ovvero dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte circa il tempo, il luogo, e le modalità della consegna. Se la consegna riguarda militari italiani in servizio o considerati tali, il Ministro della giustizia ne dà comunicazione al Ministro della difesa.

6. Il provvedimento di consegna perde efficacia se, nel termine fissato, comunque non superiore a quaranta giorni, la Corte non

provvede a prendere in consegna la persona richiesta.

7. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna nei termini previsti dai commi precedenti, il Ministro della giustizia ne sospende l'esecuzione ed informa immediatamente la Corte.

8. Quando sussistono circostanze urgenti ed eccezionali per ritenere che la consegna può mettere in pericolo la vita della persona, il Ministro della giustizia, in considerazione anche della gravità dei reati per i quali la Corte procede, può, con decreto motivato, sospendere l'esecuzione della consegna, dandone immediata notizia alla Corte.

9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, venuta meno la ragione della sospensione, il Ministro della giustizia concorda con la Corte una nuova data di consegna. I termini previsti per la consegna decorrono dalla nuova data concordata.

10. In caso di impugnazione del decreto di consegna dinnanzi agli organi della giurisdizione amministrativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

#### Art. 9.

##### *(Rinvio della consegna o consegna temporanea)*

1. Il Ministro della giustizia può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale nello Stato ovvero che nei suoi confronti si possa dare esecuzione alla pena alla quale sia stata condannata per un reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto o della sentenza di condanna emessi dalla Corte.

2. Nel caso di cui al comma 1, previa consultazione con la Corte, il Ministro della giustizia, sentiti l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna

e il Ministro della difesa per i reati commessi da militari italiani in servizio o considerati tali, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, a condizione che tale persona venga riconsegnata allo Stato alle condizioni concordate.

3. Se il rinvio della consegna o la consegna temporanea riguardano militari italiani in servizio o considerati tali, il Ministro della giustizia ne dà comunicazione al Ministro della difesa.

#### Art. 10.

##### *(Transito)*

1. Le richieste di transito sul territorio italiano di una persona che deve essere consegnata alla Corte sono trasmesse al Ministro della giustizia nelle forme previste dall'articolo 4.

2. La richiesta contiene:

a) le informazioni relative alla identità ed alla cittadinanza della persona in transito;

b) la esposizione sommaria, con la relativa qualificazione giuridica, dei fatti posti a fondamento della consegna della persona in transito alla Corte.

3. Alla richiesta sono allegati il mandato di arresto e la richiesta di consegna.

4. Salvo che la persona in consegna alla Corte non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti alla autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso la consegna, l'autorizzazione al transito non può essere data senza la decisione favorevole della corte d'appello di Roma. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma. La corte d'appello procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 704, commi 1 e 2, e 706 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

5. L'autorizzazione al transito non è richiesta nei casi previsti dall'articolo 712, comma 4, del codice di procedura penale.

6. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando la persona in consegna alla Corte è cittadina italiana o residente in Italia ed il transito è richiesto al fine della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

#### Art. 11.

##### *(Principio di specialità. Estensione della consegna. Consegna successiva)*

1. La consegna dell'imputato alla Corte e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna stessa e diverso da quello per il quale essa è stata concessa o estesa, la persona non venga sottoposta a procedimento né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza da parte della Corte.

2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna stessa è stata concessa o estesa.

3. La persona condannata, nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato, ad una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte.

4. Qualora, a carico della persona nei cui confronti viene data esecuzione, nel territorio dello Stato, ad una pena detentiva per una sentenza pronunciata dalla Corte, debba es-

sero eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della Corte.

5. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata ad uno Stato estero senza il consenso della Corte. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'extradizione di tale persona, il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte.

6. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94 dello Statuto.

7. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello di Roma se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso alla estensione della consegna.

8. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte e il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello di Roma, ne trasmette copia alla Corte.

#### Art. 12.

##### *(Applicazione provvisoria di misura cautelare)*

1. Se la Corte ne fa domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, 59, paragrafo 1, e 92 dello Statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;



b) la Corte ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato, l'indicazione delle fonti di prova e degli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 6.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte con la documentazione indicata dall'articolo 92 dello Statuto.

#### Art. 13.

##### *(Arresto da parte della polizia giudiziaria)*

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte ha formulato domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, 59, paragrafo 1, e 92 dello Statuto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 della presente legge. Provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'organo di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto della persona ricercata la pone immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto ovvero di un magistrato della corte stessa da questi delegato, mediante trasmissione del relativo verbale, dando immediata informazione al Ministro della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte che ne ha fatto richiesta l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione degli atti e della documentazione occorrente.

4. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello ovvero un magistrato della corte

stessa da questi delegato, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza, disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono trasmessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

5. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione, non provvede a norma dell'articolo 12.

6. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro della giustizia.

#### CAPO III

#### FORME DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

##### *Sezione I*

##### (CONDIZIONI)

#### Art. 14.

##### *(Modalità di esecuzione della assistenza giudiziaria)*

1. Se la richiesta della Corte ha per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma chiede alla corte di appello stessa di dare esecuzione alla medesima.

2. La corte di appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

3. Se la Corte ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il procuratore della Corte sono ammessi a pre-

senziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

4. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte sono trasmesse dal procuratore generale della corte di appello di Roma al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

5. Se la Corte ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa del testimone, del perito o del consulente tecnico, quando, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese di accompagnamento sono a carico dello Stato.

6. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello Statuto, il procuratore generale può assistere il procuratore della Corte nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

#### Art. 15.

##### *(Trasmissione di atti e documenti)*

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte atti o documenti riservati che siano stati acquisiti all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello Statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello Statuto.

3. Fermo quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può solleci-

tare il Ministro ad esercitare i poteri di cui all'articolo 4, comma 3.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di assistenza non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte.

#### Art. 16.

##### *(Misure cautelari reali)*

1. Su richiesta della Corte, possono essere applicate le misure cautelari di cui al titolo II del libro IV, del codice di procedura penale.

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, le misure cautelari di cui al comma 1 possono essere applicate anche prima che la richiesta della Corte sia pervenuta. Le misure sono revocate se la Corte non presenta la richiesta entro il termine fissato dalla corte di appello di Roma.

#### Art. 17.

##### *(Consegna di mezzi di prova)*

1. Se la Corte ne fa richiesta, gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni dell'autorità giudiziaria italiana sono messi a sua disposizione.

2. Previa consultazione con la Corte, la consegna può essere rinviata quando gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Italia.

#### Art. 18.

##### *(Consegna a scopo di confisca, di devoluzione al Fondo per le vittime o di restituzione)*

1. Su richiesta della Corte, gli oggetti o i beni oggetto di sequestro possono esserle in ogni momento consegnati a scopo di confi-

sca o di devoluzione al Fondo per le vittime di cui all'articolo 79 dello Statuto o di restituzione.

2. Gli oggetti e i beni sono sottoposti a sequestro fino al momento in cui sono consegnati alla Corte o fino a quando quest'ultima comunica alla corte di appello di Roma di voler rinunciare alla consegna.

### *Sezione II*

(PROCEDURA)

Art. 19.

*(Contenuto della richiesta)*

1. La richiesta di assistenza avanzata dalla Corte contiene:

a) la relazione con la esposizione sommaria dei fatti essenziali sui quali si fonda la richiesta di cooperazione e la qualificazione giuridica del reato;

b) i dati per l'identificazione della persona nei cui confronti la Corte procede;

c) la relazione sommaria sull'oggetto e sui motivi della richiesta di cooperazione;

d) ove possibile, informazioni circostanziate sulle persone o i luoghi che devono essere identificati o localizzati, affinché possa essere fornita la cooperazione richiesta;

e) se del caso, informazioni circostanziate e motivate sulle procedure e le condizioni da rispettare.

2. Se una richiesta non soddisfa le esigenze di cui al comma 1, la corte di appello di Roma chiede alla Corte informazioni integrative o supplementari.

Art. 20.

*(Immunità temporanea nel territorio dello Stato italiano)*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di assistenza della Corte, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato italiano di un testimone o di un imputato, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 21.

*(Patrocinio a spese dello Stato)*

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

Art. 22.

*(Collaborazione in materia di protezione di vittime, testimoni e loro congiunti)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e

loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.

2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.

Art. 23.

*(Richieste alla Corte)*

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, le invia al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale trasmette direttamente la richiesta alla Corte, informandone il Ministro della giustizia.

Art. 24.

*(Partecipazione del procuratore generale alle consultazioni con la Corte)*

1. Il procuratore generale presso la corte di appello di Roma partecipa, se richiesto, alle consultazioni con la Corte previste dallo Statuto. A tali consultazione partecipa, se richiesto, anche il procuratore generale militare presso la corte di appello di Roma, nei casi di reati commessi da militari italiani o in danno degli stessi.

CAPO IV

QUESTIONI SULLA COMPETENZA DELLA CORTE

Art. 25.

*(Giurisdizione internazionale complementare)*

1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio o all'autorità giudiziaria presso cui risulti iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.

2. L'autorità giudiziaria trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento e copia degli atti rilevanti e non coperti da segreto. Comunica altresì:

a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per informare il Procuratore presso la Corte sullo sviluppo delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, dello Statuto;

b) ogni informazione ed indicazione utili per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello Statuto ed assumere le iniziative previste dal medesimo articolo 18, paragrafo 7.

Art. 26.

*(Eccezioni sulla giurisdizione internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 25 della presente legge, acquisisce dall'autorità giudiziaria competente informazioni ed indicazioni utili per proporre eccezioni di inammissibilità e

di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto ed assume le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.

Art. 27.

*(Effetti della dichiarazione di incompetenza da parte della Corte)*

1. Quando la Corte, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il fatto per il quale procede il giudice nazionale è il medesimo oggetto della pronuncia di competenza o ammissibilità;

b) se il fatto diverso, compreso fra quelli indicati negli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

6. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte.

Art. 28.

*(Riapertura del procedimento nazionale)*

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il Procuratore della Corte, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:

- 1) decide di non aprire l'inchiesta;
- 2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;

b) se la Camera preliminare della Corte decide, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se la Corte dichiara la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tale caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore della Corte.

3. Il Ministro della giustizia, a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, chiede alla Corte, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, copia degli atti compiuti.

Art. 29.

*(Divieto di nuovo giudizio)*

1. Una persona giudicata con sentenza definitiva della Corte non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.

2. Se, nonostante il giudizio con sentenza definitiva di cui al comma 1, viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

## CAPO V

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI  
DELLA CORTE

## Art. 30.

*(Esecuzione delle sentenze)*

1. La corte di appello di Roma è il giudice competente per l'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte.

## Art. 31.

*(Esecuzione della pena detentiva  
nel territorio dello Stato)*

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte sono eseguibili nel territorio dello Stato in conformità a quanto stabilito nello Statuto.

2. Se la Corte indica lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla Corte, senza ritardo, se la designazione è stata accettata e richiede il riconoscimento della sentenza della Corte.

3. Alla richiesta della Corte sono allegati:

a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;

b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espia, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare già sofferta;

c) ove pertinenti, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

4. Il Ministro della giustizia trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti allegati di cui al comma 3. Il procuratore gene-

rale promuove il riconoscimento mediante richiesta alla corte di appello.

5. La sentenza della Corte non può essere riconosciuta quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile ai sensi dello Statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte;

b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

6. La corte di appello di Roma delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

7. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

8. La corte di appello di Roma, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato, convertendo, ove necessario, quella determinata dalla Corte nella pena corrispondente a quella prevista secondo le leggi vigenti.

## Art. 32.

*(Modalità di esecuzione della pena  
detentiva)*

1. La pena è eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge italiana.

2. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte le modalità di esercizio del potere di controllo previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, dello Statuto.

3. Allo stesso modo il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni fra il condannato e la Corte, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.

4. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della

pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

5. Il procedimento rimane sospeso per un termine di quarantacinque giorni. In ogni caso, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte non abbia espresso il suo consenso.

6. Se la Corte ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

7. La detenzione, sia per fini cautelari che in espiazione di pena, può avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 33.

##### *(Regime penitenziario)*

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte è regolata dalle norme dell'ordinamento penitenziario, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dalle disposizioni della presente legge, in conformità allo Statuto e al Regolamento di procedura e prova.

2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte, può disporre l'applicazione ai detenuti condannati dalla Corte del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. L'esame dei detenuti nei cui confronti sia stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previste dagli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

#### Art. 34.

##### *(Informazioni alla Corte)*

1. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente la Corte nei seguenti casi:

- a) quando il condannato è evaso;
- b) quando il condannato è deceduto;
- c) due mesi prima della liberazione del condannato per espiazione della pena.

#### Art. 35.

##### *(Grazia)*

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la domanda o la proposta di grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del codice di procedura penale, ne informa la Corte per l'acquisizione del consenso di quest'ultima.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni senza che sia pervenuto il parere della Corte, il Ministro della giustizia inoltra la domanda o la proposta al Presidente della Repubblica.

#### Art. 36.

##### *(Revisione della pena)*

1. Quando la pena che deve essere eseguita nello Stato è stata ridotta dalla Corte, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, affinché determini la pena residua.

2. Il procuratore generale provvede con decreto che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

## Art. 37.

*(Impossibilità di esecuzione della sentenza)*

1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa senza ritardo la Corte.

## Art. 38.

*(Trasferimento della persona condannata)*

1. Quando la persona condannata in esecuzione di pena nel territorio dello Stato deve essere successivamente trasferita alla Corte o ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello indicata nell'articolo 730, comma 1, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore generale di cui al comma 1 richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura coercitiva per il trasferimento del condannato alla Corte o ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena. Contestualmente ha termine l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato.

3. La corte di appello di Roma provvede con proprio decreto alla consegna del condannato, senza ritardo, dopo aver ricevuto comunicazione dal Ministro della giustizia del tempo, del luogo e delle modalità della consegna.

## Art. 39.

*(Modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie, della confisca e della riparazione)*

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello Statuto, sono eseguibili

nel territorio dello Stato in conformità a quanto in esse stabilito.

2. Le pene pecuniarie sono eseguite secondo la legge italiana. Per determinare la pena pecuniaria, l'ammontare stabilito nella sentenza della Corte è convertito nel valore equivalente espresso in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

3. La corte di appello di Roma, su richiesta del procuratore generale, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni od averi disposta dalla Corte. Quando la corte di appello pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ovvero di un provvedimento di riparazione ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, l'esecuzione è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

4. Prima di presentare le richieste alla corte di appello di Roma, il procuratore generale presso la stessa corte può procedere a indagini al fine di disporre il sequestro delle cose e dei beni indicati al comma 5.

5. La confisca è eseguita sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, sulle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando tale confisca non è possibile, sulle cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore equivalente, nonché, comunque, sulle somme di denaro, sui beni e sulle altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

6. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applica la disposizione di cui all'articolo 676 del codice di procedura penale.

7. Le somme, i beni o le utilità confiscate sono messe a disposizione della Corte dal Ministro della giustizia. Esse affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce «Ministero della giustizia», per essere riassegnate, con decreto del



Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 40.

*(Consultazioni con la Corte per l'esecuzione di pene pecuniarie e di misure patrimoniali)*

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni da parte della Corte, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

CAPO VI

DELITTI CONTRO LA CORTE

Art. 41.

*(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte)*

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale si applicano anche ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte e della Procura presso la Corte medesima, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte.

Art. 42.

*(Oltraggio a un magistrato della Corte)*

1. Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 del codice penale si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti della Corte, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte e della Procura presso la Corte medesima, delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte.

Art. 43.

*(Atti di ritorsione)*

1. Chiunque commette atti di ritorsione nei confronti di una persona che esercita le funzioni presso la Corte o per conto di questa ed in conseguenza delle funzioni esercitate dalla Corte medesima o da altri, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 44.

*(Calunnia)*

1. Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta alla Corte, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

## Art. 45.

*(False informazioni al Procuratore generale della Corte)*

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per reati per cui procede la Corte, richiesto dal Procuratore generale della Corte medesima di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 371-bis, commi secondo e terzo, del codice penale.

## Art. 46.

*(Falsa testimonianza)*

1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi alla Corte, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

## Art. 47.

*(Frode processuale)*

1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale per reati per cui procede la Corte, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, muta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia previsto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

## Art. 48.

*(False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati alla Corte)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti alla Corte condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato o al condannato.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 374-bis del codice penale.

## Art. 49.

*(Intralcio alla giustizia)*

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti alla Corte, ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al Procuratore generale presso la Corte o al difensore nel corso dell'attività investigativa, ovvero alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurlo a commettere i reati previsti dagli articoli 41 e 42 della presente legge, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte della metà.

2. La stessa disposizione di cui al comma 1 si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

3. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici.

## Art. 50.

*(Favoreggiamento personale)*

1. Chiunque, dopo che fu commesso un reato di competenza della Corte e fuori dei

casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni degli organi della Corte o a sottrarsi alle ricerche di questa è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 378 del codice penale.

Art. 51.

*(Patrocinio o consulenza infedele)*

1. Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi alla Corte è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena è aumentata:

a) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

b) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle medesime si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 53.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1112**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
MARITATI E MARCENARO

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
(*Obiettivi*)

1. Al fine di promuovere la tutela dei valori e dei beni che sono patrimonio comune dell'umanità, e sui quali si fondano il sistema internazionale di tutela dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, sono proibite, in ogni tempo ed in ogni luogo, le condotte lesive del senso di umanità ovvero costituenti violazione delle regole che stabiliscono i limiti alle modalità di conduzione delle ostilità.

2. La Repubblica assicura la punizione dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge, in conformità alle convenzioni internazionali ed in concorso con gli altri Stati e con gli organi della giurisdizione penale internazionale.

Art. 2.  
(*Posizione di garanzia*)

1. Chiunque riveste o esercita anche di fatto una posizione di direzione, di comando o di controllo su civili o militari ha l'obbligo

di assicurare la salvaguardia ed il rispetto dei valori di umanità, di tutelare la collettività, le persone, nonché tutti i beni e gli interessi previsti dalla presente legge.

Art. 3.  
(*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge:

a) per «Statuto», si intende lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

b) per «Corte penale internazionale», si intende la Corte istituita con lo Statuto;

c) per «elementi costitutivi dei crimini», si intende il testo previsto dall'articolo 9 dello Statuto ed approvato dall'Assemblea degli Stati parte riunitasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, ai sensi del medesimo articolo 9;

d) per «Stato parte», si intendono gli Stati che hanno firmato e ratificato lo Statuto o vi hanno aderito;

e) per «convenzioni di Ginevra del 1949», si intendono le Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949, rese esecutive ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

Art. 4.  
(*Natura non politica dei delitti*)

1. Ancorché ispirati da motivazioni politiche, i delitti previsti dalla presente legge, nonché i delitti comunque commessi nelle condizioni di cui all'articolo 43 e quelli compiuti contro le persone o i beni protetti dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli addizionali, resi esecutivi ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, non costituiscono delitti politici ai

fini dell'applicazione della legge penale e dell'estradizione.

Art. 5.

*(Interpretazione)*

1. Nella interpretazione della presente legge si tiene in particolare conto dell'esigenza di una uniforme applicazione del diritto internazionale penale, con specifico riferimento allo Statuto ed agli elementi costitutivi dei crimini.

Art. 6.

*(Responsabilità delle persone giuridiche)*

1. Qualora i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge siano commessi avvalendosi delle attività di enti od associazioni comunque denominati, il cui scopo palese od occulto sia stato la commissione dei delitti medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

2. È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, degli enti e delle associazioni disciolti ai sensi del comma 1. Ai dipendenti pubblici, civili e militari, sottoposti ad indagine per alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

3. Nel caso previsto dal comma 1, i beni confiscati sono devoluti alle destinazioni individuate con la sentenza di condanna.

4. Per l'accertamento delle circostanze indicate al comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 7.

*(Prescrizione)*

1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non sono soggetti a prescrizione.

2. Le pene irrogate per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non si estinguono con il decorso del tempo.

3. La prescrizione dei delitti contro la Corte penale internazionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana o dalla stessa Corte penale internazionale, per il delitto cui sono connessi.

Art. 8.

*(Delitti contro la Corte penale internazionale)*

1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 343-bis. - *(Corte penale internazionale)*. - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei con-

fronti della Corte penale internazionale, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale, delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».

3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

4. All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale»;

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».

7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti all'au-

torità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

#### Art. 9.

##### *(Pubblica istigazione e apologia)*

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da due a otto anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti di cui al comma 1.

#### Art. 10.

##### *(Circostanze aggravanti comuni)*

1. Oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale e dai codici penali militari di pace e di guerra, aggravano i delitti previsti dalla presente legge, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

a) l'aver commesso il fatto in violazione degli obblighi di protezione previsti dall'articolo 2;

b) il numero elevato o la qualità delle vittime, in particolare donne, bambini, anziani e disabili o altre persone che, per loro condizioni individuali o sociali, siano particolarmente esposte alle conseguenze psichiche, fisiche o materiali derivanti dal reato;

c) l'aver cagionato un danno a beni storici, artistici, archeologici, architettonici, scientifici o religiosi ovvero a beni di altro straordinario valore che siano patrimonio comune dell'umanità, riconosciuto dalle Nazioni Unite;

d) l'aver rivestito una qualifica o svolto una funzione che attribuisca una posizione di responsabilità per la tutela degli interessi lesi dal reato.

#### Art. 11.

##### *(Omesso impedimento di delitti)*

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e degli articoli 138 del codice penale militare di pace e 230 del codice penale militare di guerra, chiunque, rivestendo, anche in via di fatto, una posizione di direzione, comando o controllo su civili o militari ovvero esercitando nelle circostanze concrete tali od analoghe funzioni che attribuiscono la supremazia su altri, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge, è punito:

a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

b) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà a due terzi.

#### Art. 12.

##### *(Pene accessorie e misure di sicurezza)*

1. La condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione o dell'arte ai sensi dell'articolo 30 del codice penale, l'interdizione le-

gale ai sensi dell'articolo 32 del codice penale, l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter del codice penale. Con la sentenza di condanna ad una pena inferiore a cinque anni di reclusione, il giudice può fissare un termine di durata della pena accessoria non inferiore a cinque anni.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è sempre ordinata:

a) la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando questa non è possibile, di cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente; quella delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, nonché la confisca di somme di denaro, di beni e di altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica;

b) la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti, nonché la revoca di ogni licenza di esercizio, di concessioni o di autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive.

3. La sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 36, commi primo e secondo, del codice penale.

4. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge il giudice può altresì disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 13.

*(Diritti delle vittime: restituzione, risarcimento e riabilitazione)*

1. Le cose confiscate sono destinate in primo luogo alla reintegrazione degli interessi lesi dai reati. A tal fine il giudice considera prioritario il diritto delle vittime alle restituzioni, al risarcimento, alle spese ed al loro ristoro dalle conseguenze del reato, ivi comprese le esigenze derivanti dal loro recupero e reinserimento nella collettività di appartenenza: tali esigenze devono essere soddisfatte in base al diritto delle vittime alla riabilitazione, di cui all'articolo 75 dello Statuto.

2. Se uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V lede uno dei beni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), ovvero compromette o offende l'ambiente, il giudice dispone la restituzione, il risarcimento e la riparazione in forma specifica, ove possibile, anche nelle forme del ripristino, del restauro, della ricostruzione o del recupero.

Art. 14.

*(Circostanze attenuanti e non punibilità)*

1. Ai delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge si applicano i benefici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, ed agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

CAPO II

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 15.

*(Giurisdizione nazionale)*

1. Per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V commessi nel territorio dello Stato si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Quando l'autore o la parte offesa siano cittadini italiani, si procede d'ufficio ancorché i delitti stessi siano commessi all'estero.

3. Colui che, fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, commette uno dei delitti previsti dai titoli II, III e IV è punito secondo la legge italiana, se non è stata esercitata l'azione penale dalla Corte penale internazionale o da uno Stato parte che rispetti il principio di complementarità di cui all'articolo 17 dello Statuto e lo scopo e l'oggetto dello Statuto stesso relativi al principio di non-impunità.

Art. 16.

*(Giurisdizione internazionale complementare)*

1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente a norma degli articoli 4 e seguenti del codice di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso cui risulti che sia iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.

2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento, contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in cui esso si trova.

3. Alla relazione è allegata copia degli atti che non sono coperti dal segreto o di quelli



dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro della giustizia:

a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per informare il Procuratore della Corte penale internazionale sui progressi delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 18;

b) ogni informazione ed indicazione utili per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello Statuto ed assumere le iniziative previste dal paragrafo 7 del medesimo articolo 18.

#### Art. 17.

*(Eccezioni sulla giurisdizione internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 16 della presente legge, acquisisce dall'autorità giudiziaria competente ogni informazione ed indicazione utili per proporre le eccezioni di inammissibilità e di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto ed assumere le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.

#### Art. 18.

*(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della Corte penale internazionale)*

1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il fatto per il quale procede il giudice italiano è il medesimo oggetto della pronuncia di competenza o di ammissibilità;

b) se il fatto diverso, compreso tra quelli indicati negli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale.

#### Art. 19.

*(Riapertura del procedimento nazionale)*

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il Procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:

1) decide di non aprire l'inchiesta;

2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;

b) se la Camera preliminare della Corte penale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se la Corte penale internazionale dichiara la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il

giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore della Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, richiede alla Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, copia degli atti compiuti.

Art. 20.

*(Divieto di nuovo giudizio)*

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva della Corte penale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.

2. Se nonostante il giudizio con sentenza definitiva di cui al comma 1 viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 21.

*(Competenza)*

1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V appartengono alla competenza della corte di assise.

Art. 22.

*(Regime penitenziario)*

1. Ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nel primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 58-ter della presente legge:» sono inserite le seguenti: «delitti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.».

TITOLO II

GENOCIDIO

Art. 23.

*(Genocidio mediante lesioni o uccisioni)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale o altri trattamenti inumani o degradanti.

2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, anche mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.

Art. 24.

*(Genocidio mediante deportazione)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, raz-

ziale o religioso come tale, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 25.

*(Circostanza aggravante)*

1. Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 23 e 24 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 26.

*(Genocidio mediante la limitazione delle nascite)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 27.

*(Genocidio mediante sottrazione di minori)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

TITOLO III  
CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 28.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini contro l'umanità e come tali punite, ai sensi della presente legge, ove commesse nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno della politica di uno Stato o di una organizzazione.

CAPO II

DELITTI CONTRO LE GENTI

Art. 29.

*(Omicidio)*

1. Chiunque, nelle condizioni di cui all'articolo 28, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

Art. 30.

*(Sterminio)*

1. Chiunque commette una strage, anche infliggendo a più persone condizioni di vita dirette a determinare in tutto o in parte la distruzione di una popolazione civile, è punito

con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte di anche una sola persona.

Art. 31.

*(Deportazione o trasferimento forzato)*

1. Chiunque, con violenza o minaccia ovvero mediante atti arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico potere, deporta o trasferisce, in violazione delle norme di diritto internazionale, gruppi di persone in un territorio diverso da quello in cui esse risiedono legalmente, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 32.

*(Apartheid)*

1. Chiunque, nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo etnico o razziale su un altro gruppo ed al fine di stabilire o perpetuare tale regime, discrimina o limita nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà legali uno o più appartenenti ad un gruppo etnico o razziale, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 33.

*(Persecuzione)*

1. Chiunque, per ragioni politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o di genere priva in modo grave ed in violazione del diritto internazionale una o più persone dei loro diritti fondamentali per ragioni connesse alla identità di un determinato gruppo o collettività, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

CAPO III

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ  
E LA DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO

Art. 34.

*(Riduzione o mantenimento in schiavitù  
o in servitù)*

1. Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in servitù, ovvero ne fa tratta o commercio, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. Costituisce schiavitù l'esercizio, anche solo di fatto, su di una persona, di poteri inerenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale.

3. Costituisce servitù la soggezione continuativa di una persona alla realizzazione, in favore dell'agente o di terzi, di prestazioni lavorative, dell'accattonaggio o comunque di attività che ne comportino lo sfruttamento.

4. La riduzione o il mantenimento nello stato di servitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 35.

*(Schiavitù sessuale)*

1. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù al fine di farle compiere uno o più atti di natura sessuale è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

## Art. 36.

*(Gravidanza forzata)*

1. Chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende forzatamente gravida una donna, è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo, priva illegalmente della libertà personale una o più donne rese forzatamente gravide.

## Art. 37.

*(Sterilizzazione forzata)*

1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

## Art. 38.

*(Tortura)*

1. Chiunque procura ad una persona di cui abbia il controllo o la custodia gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che siano ad essa inscindibilmente connessi.

## Art. 39.

*(Imprigionamento)*

1. Chiunque arbitrariamente imprigiona o altrimenti sottopone una persona ad una restrizione della libertà personale, in violazione di norme fondamentali del diritto internazio-

nale, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

## Art. 40.

*(Sparizione forzata di persone)*

1. Chiunque, dopo che una persona è stata privata della libertà personale anche in esecuzione di una misura legittima, si rifiuta di riconoscerne lo stato di arresto o di detenzione, ovvero di fornire informazioni sulla sua sorte o sul luogo in cui si trova ristretta, al fine di impedirne o di ostacolarne la difesa legale per un tempo significativo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

## Art. 41.

*(Altri atti inumani)*

1. Chiunque, nelle condizioni di cui all'articolo 28, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi delle disposizioni del presente titolo, infligge gravi sofferenze a una persona o compie atti intenzionalmente diretti a ledere in forma grave l'integrità fisica o morale di una persona è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

## TITOLO IV

## CRIMINI DI GUERRA

## CAPO I

## AMBITO DI APPLICAZIONE

## Art. 42.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini di guerra e come

tali punite, ove commesse nel contesto di un conflitto armato ed in relazione ad esso.

2. Ai fini dei capi II e III, si considerano conflitti armati quelli di carattere internazionale tra Stati o entità nazionali diversi, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra, nonché i conflitti interni prolungati tra forze governative e gruppi armati organizzati. Sono escluse le situazioni interne di disordine e di tensione che comportano sommosse o atti di violenza sporadici o non sistemati.

3. Le condotte di cui al capo IV sono considerate delitti di guerra e come tali punite esclusivamente nei casi di conflitto armato internazionale, a prescindere da una formale dichiarazione di guerra.

## CAPO II

### ATTI POSTI IN ESSERE CONTRO PERSONE O BENI PROTETTI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949

#### Art. 43.

##### *(Delitti comuni)*

1. I delitti di cui all'articolo 575 del codice penale e agli articoli 32 e 35 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi del presente capo e puniti con le pene ivi previste, ove commessi contro le persone protette dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli addizionali, resi esecutivi ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, di seguito denominati «protocolli addizionali», nelle circostanze previste dall'articolo 42 della presente legge.

#### Art. 44.

##### *(Esperimenti biologici)*

1. Chiunque sottopone una persona protetta dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ad un esperimento biologico non terapeutico, che non sia giustificato da ragioni mediche ovvero dall'interesse esclusivo della persona, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona, con la reclusione da cinque a dieci anni.

#### Art. 45.

##### *(Distruzione o appropriazione arbitraria di beni altrui)*

1. Chiunque, senza giustificazioni di natura militare ed in modo arbitrario, cagiona l'estesa distruzione di beni altrui protetti dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, ovvero se ne appropria nella stessa misura, è punito con la reclusione da cinque e dieci anni.

#### Art. 46.

##### *(Arruolamento forzato)*

1. Chiunque costringe una persona protetta dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue Forze armate, ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate, di una parte avversa, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

## Art. 47.

*(Diniego del giusto processo)*

1. Chiunque priva una persona protetta dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto ad un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

## Art. 48.

*(Deportazione e trasferimento illeciti)*

1. Chiunque arbitrariamente deporta, trasferisce, confina o mantiene confinata in un altro Stato ovvero in luogo diverso una persona protetta dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

## Art. 49.

*(Uso di scudi umani)*

1. Chiunque utilizza la presenza di un civile o di altra persona protetta dalle convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, per evitare che taluni siti, zone o edifici di carattere o di interesse militare diventino bersaglio di operazioni militari della parte avversa o comunque per favorire le proprie operazioni militari, è punito con la reclusione da quattordici a ventuno anni.

2. Se dalla condotta di cui al comma 1 deriva la morte di uno o più civili usati come scudo, si applica la pena dell'ergastolo.

## CAPO III

DELITTI CONTRO LE LEGGI E GLI USI  
DEI CONFLITTI ARMATI

## Art. 50.

*(Delitti comuni)*

1. I delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale e agli articoli 35, 36 e 37 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi della presente legge e puniti con le pene per ciascuno ivi previste, ove commessi nel contesto di un conflitto armato ed in relazione ad esso.

## Art. 51.

*(Violazione della dignità personale)*

1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle disposizioni del presente titolo, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, umilia, degrada o altrimenti viola gravemente la dignità di una persona è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

## Art. 52.

*(Attacco ai civili)*

1. Chiunque dirige un attacco contro una popolazione civile in quanto tale, ovvero contro civili che non partecipano alle ostilità, è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane, si applica la pena dell'ergastolo.

## Art. 53.

*(Attacco a luoghi indifesi)*

1. Chiunque, con qualunque mezzo, lancia un attacco ovvero opera un bombardamento contro città, villaggi o abitazioni indifesi e che non sono obiettivi militari è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

## Art. 54.

*(Attacco a beni civili)*

1. Chiunque dirige un attacco contro beni civili, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Ai fini del presente articolo, per beni civili si intendono beni che non siano obiettivi militari.

## Art. 55.

*(Attacco a personale o beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace)*

1. Chiunque dirige un attacco contro il personale, le installazioni, i materiali, le unità o i veicoli, nonché i dati o le risorse impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, i quali abbiano diritto alla protezione accordata dal diritto internazionale dei conflitti armati ai civili o ai beni civili, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane, si applica la pena dell'ergastolo.

3. Se l'attacco determina, in danno di una o più persone, lesioni personali gravi, si applica la pena della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

4. Se l'attacco determina danni gravi alle installazioni, si applica la pena della reclusione da diciotto a ventidue anni.

## Art. 56.

*(Morte, lesioni o danni collaterali eccessivi)*

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che esso avrà come effetto collaterale la perdita di vite umane di civili o il loro ferimento, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la pena della reclusione da dieci a venti anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane, si applica la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni.

3. Se l'attacco determina, in danno di una o più persone, lesioni personali gravi, si applica la pena della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

4. Se l'attacco determina danni gravi ai beni civili, si applica la pena della reclusione da quindici a ventidue anni.

## Art. 57.

*(Danni ambientali)*

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che esso avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, manifestamente sproporzionati rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica, si applica la pena della reclusione da dieci a diciotto anni.



## Art. 58.

*(Opere e installazioni che contengono o producono energie pericolose)*

1. Chiunque arbitrariamente lancia un attacco che può coinvolgere opere o installazioni che contengono ovvero producono energie pericolose che possano essere liberate dall'attacco e causare gravi perdite di vite umane, ferite o danni a beni civili, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

## Art. 59.

*(Omicidio o ferimento di persona fuori combattimento)*

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento grave di un combattente che, avendo deposto le armi o non avendo più mezzi di difesa, si sia arreso senza condizioni è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

## Art. 60.

*(Abuso della bandiera di parlamentare)*

1. Chiunque usa indebitamente la bandiera di parlamentare, simulando falsamente l'intenzione di negoziare, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 61.

*(Abuso di bandiera, insegne o uniformi delle Nazioni Unite)*

1. Chiunque fa un uso improprio della bandiera, delle insegne o delle uniformi delle Nazioni Unite è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali

gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 62.

*(Abuso degli emblemi distintivi delle convenzioni di Ginevra del 1949)*

1. Chiunque usa indebitamente gli emblemi distintivi delle convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 63.

*(Attacco ad obiettivi protetti)*

1. Chiunque attacca un edificio, un'opera o un luogo dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari ovvero monumenti storici, ospedali o luoghi ove i malati ed i feriti siano riuniti, al di fuori dei casi in cui siano utilizzati per fini militari, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

2. Chiunque, in violazione del diritto internazionale e nelle stesse circostanze di cui al comma 1, attacca ovvero espone al rischio di un attacco un bene culturale oggetto di protezione rafforzata è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

3. È punito con la stessa pena di cui al comma 2 chiunque attacca direttamente ogni altro bene storico, artistico, archeologico, architettonico, scientifico, culturale o religioso che, per caratteristiche proprie e note ai belligeranti, costituisca eredità culturale e spirituale di un popolo ovvero patrimonio universale del genere umano, al di fuori dei casi in cui sia utilizzato per fini militari.

## Art. 64.

*(Mutilazione)*

1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il suo controllo a mutilazione, anche sfigurandola o rendendola permanentemente inabile o rimuovendole un organo, che non sia giustificata né da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

## Art. 65.

*(Esperimenti medici o scientifici)*

1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il suo controllo ad un esperimento medico o scientifico, che non sia giustificato né da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

## Art. 66.

*(Perfidia)*

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento di una persona della parte avversa facendo appello, con l'intenzione di ingannarla, alla sua buona fede o alla sua fiducia per farle credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione previ-

sta dalle regole del diritto internazionale dei conflitti armati, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

## Art. 67.

*(Diniego di quartiere)*

1. Chiunque, essendo in posizione di effettivo comando o controllo sulle forze subordinate alle quali si rivolge, dichiara od ordina che non vi siano sopravvissuti al fine di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi siano sopravvissuti, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

## Art. 68.

*(Distruzione o sequestro di proprietà nemica)*

1. Chiunque distrugge o illegalmente espropria proprietà dell'avversario, al di fuori dei casi in cui ciò sia richiesto dalla necessità del conflitto, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

## Art. 69.

*(Saccheggio)*

1. Chiunque saccheggia una città o altro luogo, anche se preso d'assalto, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

## Art. 70.

*(Impiego di veleno o di armi avvelenate)*

1. Chiunque impiega una sostanza idonea a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche, ovvero impiega un'arma che rilasci tale sostanza per effetto

del suo uso, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 71.

*(Impiego di gas, liquidi, materiali od ordigni vietati)*

1. Chiunque impiega un gas idoneo a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà asfissianti o tossiche, ovvero impiega altra sostanza, liquido o materiale ovvero procedimento analogo, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 72.

*(Impiego di proiettili vietati)*

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, impiega proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, in modo da causare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 73.

*(Mine)*

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, utilizza mine antipersona o altri analoghi ordigni è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Art. 74.

*(Attacco a cose o persone che usano segni distintivi delle convenzioni di Ginevra del 1949)*

1. Chiunque attacca persone, edifici, materiali, unità mediche, trasporti o altri obiettivi che usano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo od altro metodo di identificazione che indica la protezione ai

sensi delle convenzioni di Ginevra del 1949 è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

Art. 75.

*(Privazione di mezzi di sopravvivenza)*

1. Chiunque priva i civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di guerra, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 76.

*(Uso od arruolamento di fanciulli in operazioni militari)*

1. Chiunque recluta o arruola un minore di quindici anni nelle Forze armate nazionali, ovvero lo fa partecipare alle ostilità, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 chiunque omette le misure necessarie a prevenire, impedire, interrompere o altrimenti far cessare il reclutamento e il servizio forzato ovvero la partecipazione attiva nelle ostilità.

Art. 77.

*(Cattura di ostaggi)*

1. Chiunque sequestra o altrimenti tiene in suo potere una o più persone minacciando di ucciderle, di ferirle o mantenerle in stato di sequestro, al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone a compiere o omettere qualsiasi atto, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

## CAPO IV

DELITTI DI GUERRA NEI CONFLITTI  
INTERNAZIONALI

## Art. 78.

*(Dispersione dei beni culturali)*

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati, ovvero per procedere al sequestro e alla restituzione dei beni importati dai medesimi territori, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la stessa pena ivi rispettivamente prevista, se commessi sul territorio italiano ovvero su altro territorio non occupato.

## Art. 79.

*(Privazione di diritti o azioni)*

1. Chiunque dispone, nei confronti dei cittadini della parte avversa, l'abolizione o la sospensione dell'esercizio di diritti giudiziari davanti all'autorità giudiziaria o di una facoltà di agire in giudizio è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

## Art. 80.

*(Impiego di talune armi, proiettili, materiali o metodi di guerra)*

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale sui conflitti armati, utilizza armi, proiettili, materiali o metodi di guerra con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che, per loro natura, colpiscono gli obiettivi in modo indiscriminato, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

## Art. 81.

*(Abuso di bandiera, insegne o uniformi dell'avversario)*

1. Chiunque fa uso indebito della bandiera, delle insegne o delle uniformi dell'avversario nel corso di un attacco è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 82.

*(Trasferimento o deportazione)*

1. Chiunque trasferisce direttamente o indirettamente parte della popolazione civile di uno Stato nel territorio occupato militarmente, favorendone l'insediamento, ovvero deporta o trasferisce, in tutto o in parte, la popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

## Art. 83.

*(Arruolamento forzato)*

1. Chiunque costringe un cittadino della parte avversa a partecipare alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue

Forze armate è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

## TITOLO V

### ALTRI DELITTI INTERNAZIONALI

#### Art. 84.

##### *(Mercenari)*

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere stato inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero di cui non sia né cittadino né stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato o essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.

3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere alcuni dei fatti previsti nei commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.

4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approva-

zione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mercenari, ai quali vanno assimilati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nel quadro di un conflitto armato.

#### Art. 85.

##### *(Imposizione di marchi o segni distintivi)*

1. Chiunque costringe persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale a portare marchi o segni intesi a rilevarne l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

## TITOLO VI

### COOPERAZIONE CON LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 86.

##### *(Obbligo di cooperazione)*

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni del diritto internazionale generale, dello Statuto e della presente legge e, ove richiamate dallo Statuto, delle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano.

2. Il Ministro della giustizia è l'autorità competente a ricevere atti provenienti dalla Corte penale internazionale ed a presentare

atti o richieste alla Corte stessa. A tal fine il Ministro della giustizia può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

## Art. 87.

*(Obbligo del segreto)*

1. Le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e la documentazione da questa trasmessa sono coperte dal segreto fino a quando la persona imputata o sottoposta alle indagini davanti alla Corte medesima non ne possa avere conoscenza in conformità alle disposizioni dello Statuto o della presente legge.

2. Anche quando gli atti di cui al comma 1 non sono più coperti dal segreto, la pubblicazione del contenuto di singoli atti o notizie specifiche relativi a determinate operazioni rimane vietata, se non è altrimenti disposto dalla Corte penale internazionale.

## Art. 88.

*(Concorso di domande di cooperazione)*

1. In caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello Statuto.

## Art. 89.

*(Difficoltà nell'esecuzione di richieste)*

1. Quando sorgono difficoltà nell'esecuzione di una richiesta di cooperazione, il Ministro della giustizia ne informa tempestivamente la Corte penale internazionale.

2. Quando per procedere all'esecuzione di una richiesta è necessario, ai sensi dello Statuto, il consenso di uno Stato estero, il Ministro della giustizia provvede all'acquisizione di tale consenso.

## Art. 90.

*(Attività della Corte penale internazionale nel territorio dello Stato italiano)*

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità inerenti le sessioni della Corte stessa che devono essere tenute nel territorio dello Stato italiano a norma dell'articolo 4 dello Statuto.

2. Il Ministro della giustizia prende gli opportuni accordi con la Corte penale internazionale al fine di consentire lo svolgimento di attività investigativa nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto.

## Art. 91.

*(Richieste di cooperazione della Corte penale internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello del luogo in cui si deve procedere agli atti richiesti, salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto.

## CAPO II

## ASSUNZIONE DI PROVE

## Art. 92.

*(Richieste per attività di indagine  
o di acquisizione di prove)*

1. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, anche al fine del sequestro di beni che possano essere l'oggetto di un provvedimento di confisca o di riparazione, il procuratore generale presso la corte di appello trasmette per l'esecuzione copia della richiesta al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Per il compimento degli atti di cui al comma 1 si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

3. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

4. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

## Art. 93.

*(Immunità temporanea della persona  
trasferita nel territorio dello Stato italiano)*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale

internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato italiano di un testimone o di un imputato, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

## CAPO III

CONSEGNA DI UNA PERSONA ALLA  
CORTE PENALE INTERNAZIONALE

## Art. 94.

*(Consegna)*

1. Quando la richiesta di cui all'articolo 92 ha per oggetto la consegna alla Corte penale internazionale di una persona nei confronti della quale sia stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto, il procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello e ne trasmette, per conoscenza, copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo con sentenza, con le forme previste dall'arti-

colo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna.

4. In seguito alla scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello ovvero al deposito della sentenza della Corte di cassazione o a quello del verbale di cui all'articolo 95, comma 2, la corte di appello provvede con proprio decreto alla consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione dal Ministero della giustizia del tempo, del luogo e delle modalità della consegna stessa.

5. La sospensione della consegna può essere disposta, prima dell'esecuzione, dal Ministro della giustizia. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'extradizione del condannato verso lo Stato estero designato dalla Corte penale internazionale per l'esecuzione della pena.

#### Art. 95.

##### *(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna)*

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli atti ai sensi dell'articolo 94, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare per la custodia in carcere della persona indicata nel medesimo articolo 94.

2. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni

dalla esecuzione della misura cautelare di cui al comma 1, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la corte di appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

3. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

4. Le misure cautelari sono revocate se la corte di appello ha pronunciato sentenza contraria alla consegna.

#### Art. 96.

##### *(Applicazione provvisoria di misura cautelare)*

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, e 92 dello Statuto, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha comunicato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 95.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la



richiesta di consegna da parte della stessa Corte penale internazionale.

Art. 97.

*(Arresto da parte della polizia giudiziaria)*

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte penale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 96, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di cui al comma 2, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

Art. 98.

*(Modifiche allo stato di libertà)*

1. Quando sia presentata una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, la corte di appello ne informa immediatamente il Ministro della giustizia, il quale ne dà comunicazione alla Corte penale internazionale ed acquisisce il parere di quest'ultima, trasmettendolo alla corte di appello.

Art. 99.

*(Transito)*

1. Per il transito attraverso il territorio dello Stato italiano di persone consegnate alla Corte penale internazionale, trasferite ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena o estradate a quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'articolo 712 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Art. 100.

*(Principio di specialità)*

1. La consegna dell'imputato e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa, l'imputato non sia sottoposto a procedimento o a restrizione della libertà personale da parte della Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte penale internazionale che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa.

3. La consegna di atti o documenti oggetto di richiesta di assistenza può essere subordinata al rispetto di condizioni circa l'utilizzabilità degli atti o documenti stessi. In tal caso, il Ministro della giustizia può, di propria iniziativa o in seguito a richiesta, autorizzare un'utilizzazione diversa degli atti, dei documenti e delle prove acquisiti e la loro consegna ad uno Stato estero che ne faccia richiesta alla Corte penale internazionale.

## Art. 101.

*(Estensione della consegna già concessa)*

1. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94, commi da 1 a 5.

2. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso alla estensione della consegna.

3. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte penale internazionale ed il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del codice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello, ne trasmette copia alla Corte penale internazionale.

## CAPO IV

ESECUZIONE DELLE SENTENZE  
DELLA CORTE PENALE  
INTERNAZIONALE

## Art. 102.

*(Esecuzione delle sentenze)*

1. L'organo competente per l'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte penale internazionale è la corte di appello di Roma.

## Art. 103.

*(Esecuzione della pena detentiva)*

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo

103 dello Statuto, la Corte penale internazionale abbia indicato lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia sollecita che alla richiesta di cui al comma 1 sia allegata la seguente documentazione:

a) una copia certificata della sentenza di condanna;

b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espia, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;

c) ove pertinente, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro della giustizia trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con allegati gli atti di cui al comma 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento mediante richiesta alla corte di appello medesima.

4. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile ai sensi dello Statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;

b) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile.

5. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

6. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

7. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve

essere eseguita nello Stato italiano. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dalla Corte penale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata di tale pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

Art. 104.

*(Modalità dell'esecuzione della pena detentiva)*

1. La pena è scontata secondo le modalità stabilite dalla legge italiana. Prima di adottare un provvedimento che possa provocare in qualunque modo la cessazione anche temporanea della detenzione nei confronti della persona condannata dalla Corte penale internazionale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia inviando copia della relativa documentazione.

2. Il Ministro della giustizia informa la Corte penale internazionale ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto.

3. Il procedimento rimane sospeso per un termine di quarantacinque giorni. In ogni caso, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte penale internazionale non abbia espresso il suo consenso.

Art. 105.

*(Controllo dell'esecuzione della pena)*

1. Il Ministro della giustizia, in accordo con la Corte penale internazionale, determina le modalità inerenti l'esercizio del potere di controllo previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, dello Statuto. Allo stesso modo, il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni fra il condannato

e la Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.

Art. 106.

*(Informazione)*

1. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente la Corte penale internazionale nei seguenti casi:

- a) quando il condannato è evaso;
- b) quando il condannato è deceduto;
- c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.

Art. 107.

*(Grazia)*

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la domanda o la proposta di grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del codice di procedura penale, ne informa la Corte penale internazionale per l'acquisizione del consenso di quest'ultima.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni senza che sia pervenuto l'avviso della Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia inoltra la domanda o la proposta al Presidente della Repubblica.

Art. 108.

*(Revisione della pena)*

1. Quando la pena che deve essere scontata nello Stato italiano è stata ridotta dalla Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, affinché determini la pena residua.

2. Il procuratore generale provvede con decreto che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

## Art. 109.

*(Impossibilità di esecuzione della sentenza)*

1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa senza ritardo la Corte penale internazionale.

## Art. 110.

*(Trasferimento della persona condannata)*

1. Quando la persona condannata che sconta la pena nel territorio dello Stato italiano deve essere successivamente trasferita alla Corte penale internazionale o ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello indicata nell'articolo 730, comma 1, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore generale di cui al comma 1 richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura coercitiva per il trasferimento del condannato verso la Corte penale internazionale o uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena. Contestualmente ha termine l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato italiano.

3. La corte di appello provvede con proprio decreto alla consegna del condannato, senza ritardo, dopo aver ricevuto comunicazione dal Ministro della giustizia del tempo, del luogo e delle modalità della consegna.

## Art. 111.

*(Principio di specialità)*

1. La persona condannata che sconta nel territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale internazionale non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una

misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte penale internazionale.

2. Qualora nei confronti della persona che sconta nel territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale internazionale debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, su richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della stessa Corte penale internazionale.

3. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata ad uno Stato estero senza il consenso della Corte penale internazionale. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'estradizione di tale persona, il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte penale internazionale.

## Art. 112.

*(Modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie, della confisca e della riparazione)*

1. Le pene pecuniarie sono eseguite secondo la legge italiana.

2. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza della Corte penale internazionale è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

3. Quando la corte di appello pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca o di un provvedimento di riparazione ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, l'esecuzione è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

4. Qualora la Corte penale internazionale stabilisca con sentenza principi relativi alla riparazione ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dello Statuto, senza ordinarne specifiche misure attuative e facendo rinvio alla funzione delle giurisdizioni nazionali, i principi affermati nella sentenza della Corte penale

internazionale costituiscono parametri vincolanti per l'autorità giudiziaria nazionale.

5. Prima di presentare le proprie richieste alla corte di appello, il procuratore generale presso la stessa corte può procedere a indagini al fine di disporre il sequestro delle cose e dei beni indicati al comma 6.

6. La confisca è eseguita sulle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, sulle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo, il compendio, ovvero, quando tale confisca non è possibile, sulle cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente, nonché, comunque, sulle somme di denaro, sui beni e sulle altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le cose ed i beni indicati al comma 6 appartengono a persona estranea al reato.

8. Le cose ed i beni indicati al comma 6 sono comunque devoluti in conformità allo Statuto.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### Art. 113.

*(Richieste di assistenza da parte dell'autorità italiana)*

1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alla Corte penale internazionale per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione di elementi di accusa o di prove, sono trasmesse

al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro nelle forme previste dallo Statuto e dalla presente legge.

##### Art. 114.

*(Collaborazione in materia di protezione di vittime, testimoni e loro congiunti)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte penale internazionale formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.

2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.

##### Art. 115.

*(Tutela di procedimenti in corso)*

1. Nel caso in cui l'esecuzione di una richiesta di cooperazione proveniente dalla Corte penale internazionale possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato italiano, l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente titolo sospende l'esecuzione degli atti richiesti e ne informa il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia informa senza ritardo la Corte penale internazionale ed assume le opportune iniziative, ai sensi dell'articolo 94 dello Statuto.

##### Art. 116.

*(Applicazione delle norme del codice di procedura penale)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro XI del codice di procedura penale.

## Art. 117.

*(Candidature italiane alle cariche di giudice e di Procuratore presso la Corte penale internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia provvede, con le procedure ritenute opportune, alla ricerca tra il mondo accademico, le magistrature e gli ordini professionali di candidati per le cariche di giudice, Procuratore e cancelliere presso la Corte penale internazionale.

2. Il Governo formula le candidature italiane dopo avere sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di giustizia e di affari internazionali.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 118.

*(Abrogazioni e modifiche di disposizioni normative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'articolo 85 del codice penale militare di guerra è abrogato;

b) l'articolo 219 del codice penale militare di guerra è abrogato;

c) al terzo comma dell'articolo 245 del codice penale militare di guerra, il numero 2 è abrogato;

d) all'articolo 65 della legge di guerra, di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: «, salvoché esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili» sono soppresse;

e) all'articolo 99 della legge di guerra, di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, il quarto comma è abrogato;

f) al comma 1, lettera d), dell'articolo 5 del codice di procedura penale, le parole: «, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono soppresse;

g) la legge 9 ottobre 1967, n. 962, è abrogata.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1904**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PERDUCA E PORETTI

TITOLO I  
PRINCIPÌ GENERALICAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*(Obiettivi)*

1. Al fine di promuovere la tutela dei valori e dei beni che sono patrimonio comune dell'umanità, e sui quali si fondano il sistema internazionale di tutela dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, sono proibite, in ogni tempo e in ogni luogo, le condotte lesive del senso di umanità ovvero costituenti violazione delle regole che stabiliscono i limiti alle modalità di conduzione delle ostilità.

2. La Repubblica assicura la punizione dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge, in conformità alle convenzioni internazionali e in concorso con gli altri Stati e con gli organi della giurisdizione penale internazionale.

## Art. 2.

*(Posizione di garanzia)*

1. Chiunque riveste o esercita, anche di fatto, una posizione di direzione, di comando o di controllo su civili o su militari ha l'obbligo di assicurare la salvaguardia e il ri-

spetto dei valori di umanità, di tutelare la collettività e le persone, nonché tutti i beni e gli interessi previsti dalla presente legge.

## Art. 3.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge:

a) per «Statuto» si intende lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998, reso esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

b) per «Corte penale internazionale» si intende la Corte istituita con lo Statuto;

c) per «elementi costitutivi dei crimini» si intende il testo previsto dall'articolo 9 dello Statuto e approvato dall'Assemblea degli Stati parte riunitasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, ai sensi del medesimo articolo 9;

d) per «Stato parte» si intendono gli Stati che hanno firmato e ratificato lo Statuto o che vi hanno aderito;

e) per «Convenzioni di Ginevra del 1949» si intendono le Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949, rese esecutive ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739.

## Art. 4.

*(Natura non politica dei delitti)*

1. Ancorché ispirati da motivazioni politiche, i delitti previsti dalla presente legge, nonché i delitti comunque commessi nelle condizioni di cui all'articolo 43 della presente legge e quelli compiuti contro le persone o contro i beni protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai relativi protocolli addizionali, resi esecutivi dalla legge 11 dicembre 1985, n. 762, di seguito denominati «protocolli addizionali», non costitui-

scono delitti politici ai fini dell'applicazione della legge penale e dell'estradizione.

Art. 5.

*(Interpretazione)*

1. Nell'interpretazione della presente legge si tiene conto in particolare dell'esigenza di una uniforme applicazione del diritto internazionale penale, con specifico riferimento allo Statuto e agli elementi costitutivi dei crimini.

Art. 6.

*(Responsabilità delle persone giuridiche)*

1. Qualora i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge siano commessi avvalendosi delle attività di enti o associazioni comunque denominati, il cui scopo palese od occulto sia stato la commissione dei delitti medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

2. È vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, degli enti e delle associazioni disciolti ai sensi del comma 1. Ai dipendenti pubblici, civili e militari, sottoposti a indagine per alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

3. Nel caso previsto dal comma 1, i beni confiscati sono devoluti alle destinazioni individuate con la sentenza di condanna.

4. Per l'accertamento delle circostanze indicate al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 7.

*(Prescrizione)*

1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non sono soggetti a prescrizione.

2. Le pene irrogate per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V non si estinguono con il decorso del tempo.

3. La prescrizione dei delitti contro la Corte penale internazionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana o dalla stessa Corte penale internazionale, per il delitto cui sono connessi.

Art. 8.

*(Delitti contro la Corte penale internazionale)*

1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti di enti costituiti sulla base del medesimo Trattato»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».

2. Dopo l'articolo 343 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 343-bis. - *(Corte penale internazionale)*. - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei con-



fronti della Corte penale internazionale, dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte penale internazionale, delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del medesimo Trattato».

3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

4. All'articolo 371-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».

5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».

7. All'articolo 374-*bis* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;

b) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».

8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «davanti all'au-

torità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «investigazioni dell'autorità,» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole: «o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti: «o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».

10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorità giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».

#### Art. 9.

##### *(Pubblica istigazione e apologia)*

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da due a otto anni.

2. La pena prevista dal comma 1 si applica anche a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti di cui al medesimo comma 1.

#### Art. 10.

##### *(Circostanze aggravanti comuni)*

1. Oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale e dai codici penali militari di pace e di guerra, aggravano i delitti previsti dalla presente legge, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

a) l'aver commesso il fatto in violazione degli obblighi di protezione previsti dall'articolo 2;

b) il numero elevato o la qualità delle vittime, in particolare donne, bambini, anziani e disabili o altre persone che, per loro condizioni individuali o sociali, siano parti-

colarmente esposte alle conseguenze psichiche, fisiche o materiali derivanti dal reato;

c) l'aver cagionato un danno a beni storici, artistici, archeologici, architettonici, scientifici o religiosi ovvero a beni di altro straordinario valore che siano patrimonio comune dell'umanità, riconosciuto dalle Nazioni Unite;

d) l'aver rivestito una qualifica o svolto una funzione che attribuisca una posizione di responsabilità per la tutela degli interessi lesi dal reato.

#### Art. 11.

##### *(Omesso impedimento di delitti)*

1. Ferme restando le disposizioni del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale e degli articoli 138 del codice penale militare di pace e 230 del codice penale militare di guerra, chiunque, rivestendo, anche in via di fatto, una posizione di direzione, comando o controllo su civili o militari ovvero esercitando nelle circostanze concrete tali o analoghe funzioni che attribuiscono la supremazia su altri, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge è punito:

a) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

b) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto diminuita dalla metà a due terzi.

#### Art. 12.

##### *(Pene accessorie e misure di sicurezza)*

1. La condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione o dell'arte ai sensi dell'arti-

colo 30 del codice penale, l'interdizione legale ai sensi dell'articolo 32 del codice penale e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 32-ter del codice penale. Con la sentenza di condanna ad una pena inferiore a cinque anni di reclusione, il giudice può fissare un termine di durata della pena accessoria non inferiore a cinque anni.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V è sempre ordinata:

a) la confisca delle cose che servirono o che furono destinate a commettere il delitto, delle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo o il compenso, ovvero, quando questa non è possibile, di cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente; la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, nonché delle somme di denaro, di beni e di altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica;

b) la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti, nonché la revoca di ogni licenza di esercizio, di concessioni o di autorizzazioni per le emittenti radiotelevisive.

3. La sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 36, commi primo e secondo, del codice penale.

4. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge il giudice può altresì disporre la sanzione accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge

26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Art. 13.

*(Diritti delle vittime: restituzione, risarcimento e riabilitazione)*

1. Le cose confiscate sono destinate in primo luogo alla reintegrazione degli interessi lesi dai reati. A tal fine il giudice considera prioritario il diritto delle vittime alle restituzioni, al risarcimento, alle spese e al loro ristoro dalle conseguenze del reato, ivi comprese le esigenze derivanti dal loro recupero e reinserimento nella collettività di appartenenza. Tali esigenze devono essere soddisfatte in base al diritto delle vittime alla riabilitazione, di cui all'articolo 75 dello Statuto.

2. Se uno dei delitti previsti ai titoli II, III, IV e V lede uno dei beni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), ovvero compromette o danneggia l'ambiente, il giudice dispone la restituzione, il risarcimento e la riparazione in forma specifica, ove possibile, anche nelle forme del ripristino, del restauro, della ricostruzione o del recupero.

Art. 14.

*(Circostanze attenuanti e non punibilità)*

1. Ai delitti previsti ai titoli II, III, IV e V della presente legge si applicano i benefici di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni, e agli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

CAPO II

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Art. 15.

*(Giurisdizione nazionale)*

1. Per i delitti previsti ai titoli II, III, IV e V commessi nel territorio dello Stato si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Quando l'autore o la parte offesa siano cittadini italiani, si procede d'ufficio ancorché i delitti di cui al comma 1 siano commessi all'estero.

3. Colui che, fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, commette uno dei delitti previsti dai titoli II, III e IV è punito secondo la legge italiana, se non è stata esercitata l'azione penale dalla Corte penale internazionale o da uno Stato parte che rispetti il principio di complementarità di cui all'articolo 17 dello Statuto e lo scopo e l'oggetto dello Statuto stesso relativi al principio di non impunità.

Art. 16.

*(Giurisdizione internazionale complementare)*

1. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 18, paragrafo 1, dello Statuto, il Ministro della giustizia ne trasmette copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente a norma degli articoli 4 e seguenti del codice di procedura penale o all'autorità giudiziaria presso cui risulti essere iscritto un procedimento avente ad oggetto gli stessi fatti.

2. L'autorità giudiziaria competente trasmette al Ministro della giustizia una sommaria relazione sul procedimento, contenente indicazioni sulla probabile durata della fase in cui esso si trova.

3. Alla relazione di cui al comma 2 è allegata copia degli atti che non sono coperti dal segreto o di quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione ai sensi dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

4. L'autorità giudiziaria segnala altresì al Ministro della giustizia:

a) le circostanze che giustificano la richiesta di proseguire le indagini ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, dello Statuto, nonché quelle necessarie per informare il procuratore della Corte penale internazionale sui progressi delle indagini preliminari e sull'eventuale esito delle stesse, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 18;

b) ogni informazione e indicazione utili per proporre l'appello ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, dello Statuto e per assumere le iniziative previste dal paragrafo 7 del medesimo articolo 18.

#### Art. 17.

*(Eccezioni sulla giurisdizione internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 16 della presente legge, acquisisce dall'autorità giudiziaria competente ogni informazione e indicazione utili per proporre le eccezioni di inammissibilità e di incompetenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, dello Statuto e per assumere le altre iniziative previste dal medesimo articolo 19.

#### Art. 18.

*(Effetti della dichiarazione di competenza da parte della Corte penale internazionale)*

1. Quando la Corte penale internazionale, pronunciando su una questione di competenza o di ammissibilità, afferma la propria competenza o l'ammissibilità dell'affare, il giudice dichiara con sentenza che non può

ulteriormente procedersi per l'esistenza della competenza della Corte stessa, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

a) se il fatto per il quale procede il giudice italiano è il medesimo che costituisce l'oggetto della pronuncia di competenza o di ammissibilità;

b) se il fatto diverso, compreso tra quelli indicati dagli articoli da 5 a 8 dello Statuto, è stato commesso nel contesto della situazione deferita alla giurisdizione della Corte penale internazionale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'invio alla Corte penale internazionale.

#### Art. 19.

*(Riapertura del procedimento nazionale)*

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto:

1) decide di non aprire l'inchiesta;

2) conclude, all'esito dell'inchiesta, che non vi sono basi ragionevoli per l'esercizio dell'azione penale;

b) se la Camera preliminare della Corte penale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se la Corte penale internazionale dichiara la propria incompetenza o l'inammissibilità dell'affare.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato

la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero. In tal caso, i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente del collegio giudicante provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nel quale è stato deciso il trasferimento del processo penale in favore della Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia, su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, chiede alla Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 10, dello Statuto, copia degli atti compiuti.

#### Art. 20.

##### *(Divieto di nuovo giudizio)*

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva della Corte penale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio dello Stato per il medesimo fatto.

2. Se, nonostante il giudizio con sentenza definitiva di cui al comma 1, viene di nuovo iniziato un procedimento penale, il giudice, in ogni stato e grado del processo, pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

#### Art. 21.

##### *(Competenza)*

1. I delitti previsti ai titoli II, III, IV e V appartengono alla competenza della corte di assise.

#### Art. 22.

##### *(Regime penitenziario)*

1. Ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge si applica l'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nel primo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 58-ter della presente legge:» sono inserite le seguenti: «delitti di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.».

## TITOLO II

## GENOCIDIO

#### Art. 23.

##### *(Genocidio mediante lesioni o uccisioni)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Sono equiparati alle lesioni gravi gli atti costituenti tortura, stupro, violenza sessuale o altri trattamenti inumani o degradanti.

2. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo medesimo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo, an-

che mediante la privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello stesso.

Art. 24.

*(Genocidio mediante deportazione)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale, politico o religioso in quanto tale, deporta ovvero costringe ad esodo forzato persone appartenenti al gruppo è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 25.

*(Circostanza aggravante)*

1. Se da taluno dei fatti previsti dagli articoli 23 e 24 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 26.

*(Genocidio mediante la limitazione delle nascite)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, impone o attua misure tendenti ad ostacolare le nascite in seno al gruppo è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 27.

*(Genocidio mediante sottrazione di minori)*

1. Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, sottrae, anche mediante misure individuali adottate sotto forma di affidamento, comunque denominate, minori appartenenti al gruppo per trasferirli ad un gruppo diverso è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

TITOLO III

CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 28.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini contro l'umanità e come tali punite, ai sensi della presente legge, ove commesse nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro una popolazione civile, anche di natura non militare, in esecuzione o a sostegno della politica di uno Stato o di un'organizzazione.

CAPO II

DELITTI CONTRO LE PERSONE

Art. 29.

*(Omicidio)*

1. Chiunque, nelle condizioni di cui all'articolo 28, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

Art. 30.

*(Sterminio)*

1. Chiunque commette una strage, anche infliggendo a più persone condizioni di vita dirette a determinare in tutto o in parte la distruzione di una popolazione civile, è punito

con l'ergastolo se dal fatto deriva la morte anche di una sola persona.

Art. 31.

*(Deportazione o trasferimento forzato)*

1. Chiunque, con violenza o minaccia ovvero mediante atti arbitrariamente adottati nell'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico potere, deporta o trasferisce, in violazione delle norme di diritto internazionale, gruppi di persone in un territorio diverso da quello in cui esse risiedono legalmente è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 32.

*(Segregazione razziale)*

1. Chiunque, nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo etnico o razziale su un altro gruppo e al fine di stabilire o di perpetuare tale regime, discrimina o limita nell'esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà legali uno o più appartenenti ad un gruppo etnico o razziale è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 33.

*(Persecuzione)*

1. Chiunque, per ragioni politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o di genere, priva in modo grave e in violazione del diritto internazionale una o più persone dei loro diritti fondamentali per ragioni connesse all'identità di un determinato gruppo o collettività è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

CAPO III

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ E LA  
DIGNITÀ DELL'ESSERE UMANO

Art. 34.

*(Riduzione o mantenimento in schiavitù  
o in servitù)*

1. Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù o in servitù, ovvero ne fa tratta o commercio, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. Costituisce schiavitù l'esercizio, anche solo di fatto, su di una persona, di poteri inerenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale.

3. Costituisce servitù la soggezione continuativa di una persona all'esecuzione, in favore dell'agente o di terzi, di prestazioni lavorative, dell'accattonaggio o comunque di attività che ne comportino lo sfruttamento.

4. La riduzione o il mantenimento nello stato di servitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la corresponsione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 35.

*(Schiavitù sessuale)*

1. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in servitù al fine di farle compiere uno o più atti di natura sessuale è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

## Art. 36.

*(Gravidanza forzata)*

1. Chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale, rende forzatamente gravida o costringe a rimanere gravida una donna è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

2. Con la stessa pena di cui al comma 1 è punito chiunque, allo scopo di modificare la composizione etnica di un gruppo, priva illegalmente della libertà personale una o più donne rese forzatamente gravide.

## Art. 37.

*(Sterilizzazione forzata)*

1. Chiunque priva una o più persone della capacità di procreare è punito con la reclusione da dieci a ventiquattro anni.

## Art. 38.

*(Tortura)*

1. Chiunque procura gravi dolori o sofferenze fisiche o psichiche ad una persona di cui abbia il controllo o la custodia è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Non si considerano tortura i dolori e le sofferenze derivanti esclusivamente dalla legittima detenzione in quanto tale o che siano ad essa inscindibilmente connessi.

## Art. 39.

*(Imprigionamento)*

1. Chiunque arbitrariamente imprigiona o altrimenti sottopone una persona ad una restrizione della libertà personale in violazione di norme fondamentali del diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

## Art. 40.

*(Sparizione forzata di persone)*

1. Chiunque, dopo che una persona è stata privata della libertà personale anche in esecuzione di una misura legittima, si rifiuta di riconoscerne lo stato di arresto o di detenzione, ovvero di fornire informazioni sulla sua sorte o sul luogo in cui si trova ristretta, al fine di impedirne o di ostacolarne la difesa legale per un tempo significativo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

## Art. 41.

*(Altri atti inumani)*

1. Chiunque, nelle condizioni di cui all'articolo 28, infligge gravi sofferenze a una persona o compie atti intenzionalmente diretti a ledere in forma grave l'integrità fisica o morale di una persona è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi delle disposizioni del presente titolo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## TITOLO IV

## CRIMINI DI GUERRA

## CAPO I

## AMBITO DI APPLICAZIONE

## Art. 42.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le condotte descritte dal presente titolo sono considerate crimini di guerra e come tali punite, ove commesse nel contesto di un conflitto armato e in relazione ad esso.



2. Ai fini dei capi II e III, si considerano conflitti armati quelli di carattere internazionale tra Stati o entità nazionali diversi, anche in mancanza di una formale dichiarazione di guerra, nonché i conflitti interni prolungati tra forze governative e gruppi armati organizzati. Sono escluse le situazioni interne di disordine e di tensione che comportano sommosse o atti di violenza sporadici o non sistemati.

3. Le condotte di cui al capo IV sono considerate delitti di guerra e come tali punite esclusivamente nei casi di conflitto armato internazionale, anche in mancanza di una formale dichiarazione di guerra.

## CAPO II

### ATTI POSTI IN ESSERE CONTRO PERSONE O BENI PROTETTI DALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 1949

#### Art. 43.

##### *(Delitti comuni)*

1. I delitti di cui all'articolo 575 del codice penale e agli articoli 32 e 35 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi del presente capo e puniti con le pene ivi previste, ove commessi contro le persone protette dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, nelle circostanze previste dall'articolo 42 della presente legge.

#### Art. 44.

##### *(Esperimenti biologici)*

1. Chiunque sottopone una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ad un esperimento biologico non terapeutico che non sia giustificato da ragioni mediche ovvero

dall'interesse esclusivo della persona è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona, con la reclusione da cinque a dieci anni.

#### Art. 45.

##### *(Distruzione o appropriazione arbitraria di beni altrui)*

1. Chiunque, senza giustificazioni di natura militare e in modo arbitrario, cagiona l'estesa distruzione di beni altrui protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali ovvero se ne appropria nella stessa misura è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

#### Art. 46.

##### *(Arruolamento forzato)*

1. Chiunque costringe una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali a prendere parte alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue Forze armate, ovvero comunque la costringe a prestare servizio nelle Forze armate di una parte avversa, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

#### Art. 47.

##### *(Diniogo del giusto processo)*

1. Chiunque priva una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali del diritto ad un giusto e regolare processo, negandole le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili, è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

## Art. 48.

*(Deportazione e trasferimento illeciti)*

1. Chiunque arbitrariamente deporta, trasferisce, confina o mantiene confinata in un altro Stato ovvero in luogo diverso una persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

## Art. 49.

*(Uso di scudi umani)*

1. Chiunque utilizza la presenza di un civile o di altra persona protetta dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai protocolli addizionali, per evitare che taluni siti, zone o edifici di carattere o di interesse militare diventino bersaglio di operazioni militari della parte avversa o comunque per favorire le proprie operazioni militari, è punito con la reclusione da quattordici a ventuno anni.

2. Se dalla condotta di cui al comma 1 deriva la morte di uno o più civili usati come scudo, si applica la pena dell'ergastolo.

## CAPO III

DELITTI CONTRO LE LEGGI  
E GLI USI DEI CONFLITTI ARMATI

## Art. 50.

*(Delitti comuni)*

1. I delitti di cui all'articolo 609-bis del codice penale e agli articoli 35, 36 e 37 della presente legge sono considerati delitti di guerra ai sensi della presente legge e sono puniti con le pene per ciascuno previste, ove commessi nel contesto di un conflitto armato e in relazione ad esso.

## Art. 51.

*(Violazione della dignità personale)*

1. Chiunque, fuori dai casi previsti dalle disposizioni del presente titolo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, umilia, degrada o altrimenti viola gravemente la dignità di una persona è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

## Art. 52.

*(Attacco a civili)*

1. Chiunque dirige un attacco contro una popolazione civile in quanto tale, ovvero contro civili che non partecipano alle ostilità, è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane, si applica la pena dell'ergastolo.

## Art. 53.

*(Attacco a luoghi indifesi)*

1. Chiunque, con qualunque mezzo, lancia un attacco o un bombardamento contro città, villaggi o abitazioni indifesi e che non sono obiettivi militari è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

## Art. 54.

*(Attacco a beni civili)*

1. Chiunque dirige un attacco contro beni civili è punito con la reclusione da tre a sette anni. Ai fini del presente articolo, per beni civili si intendono beni che non siano obiettivi militari.

## Art. 55.

*(Attacco a personale o a beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace)*

1. Chiunque dirige un attacco contro il personale, le installazioni, i materiali, le unità o i veicoli, ovvero i dati o le risorse impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace che abbia diritto alla protezione accordata dal diritto internazionale dei conflitti armati ai civili o ai beni civili in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane, si applica la pena dell'ergastolo.

3. Se l'attacco determina lesioni personali gravi in danno di una o più persone, si applica la pena della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

4. Se l'attacco determina danni gravi alle installazioni, si applica la pena della reclusione da diciotto a ventidue anni.

## Art. 56.

*(Morte, lesioni o danni collaterali eccessivi)*

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale la perdita di vite umane di civili o il loro ferimento, in misura manifestamente sproporzionata rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se l'attacco determina la perdita di vite umane, si applica la pena della reclusione da venti a ventiquattro anni.

3. Se l'attacco determina lesioni personali gravi in danno di una o più persone, si applica la pena della reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

4. Se l'attacco determina danni gravi ai beni civili, si applica la pena della reclusione da quindici a ventidue anni.

## Art. 57.

*(Danni ambientali)*

1. Chiunque lancia un attacco nella consapevolezza che avrà come effetto collaterale diffusi, gravi e durevoli danni all'ambiente, in misura o di qualità manifestamente sproporzionata rispetto al diretto e concreto vantaggio militare atteso, è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

2. Se l'attacco determina la distruzione del patrimonio biologico di un ecosistema, l'avvelenamento non temporaneo dell'atmosfera o delle risorse idriche ovvero una catastrofe ecologica, si applica la pena della reclusione da dieci a diciotto anni.

## Art. 58.

*(Opere e installazioni che contengono o producono energie pericolose)*

1. Chiunque arbitrariamente lancia un attacco che può coinvolgere opere o installazioni nelle quali sono contenute o prodotte energie pericolose che possano essere liberate dall'attacco e causare gravi perdite di vite umane, ferite o danni a beni civili è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

## Art. 59.

*(Omicidio o ferimento di persona fuori combattimento)*

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento grave di un combattente che, avendo depresso le armi o non avendo più mezzi di difesa, si sia arreso senza condizioni è punito con la reclusione non inferiore a diciotto anni.

## Art. 60.

*(Abuso della bandiera bianca)*

1. Chiunque usa indebitamente la bandiera bianca, simulando falsamente l'intenzione di negoziare, è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 61.

*(Abuso di bandiera, insegne o uniformi delle Nazioni Unite)*

1. Chiunque fa un uso improprio della bandiera, delle insegne o delle uniformi delle Nazioni Unite è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 62.

*(Abuso degli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949)*

1. Chiunque usa indebitamente gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei protocolli addizionali è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

## Art. 63.

*(Attacco ad obiettivi protetti)*

1. Chiunque attacca un edificio, un'opera o un luogo destinato al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari ovvero monumenti storici, ospedali o luoghi ove siano riuniti i malati e i feriti, al di fuori dei casi in cui siano utilizzati per fini militari, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

2. Chiunque, in violazione del diritto internazionale e nelle circostanze di cui al comma 1, attacca ovvero espone al rischio di un attacco un bene culturale oggetto di protezione rafforzata è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

3. È punito con la stessa pena di cui al comma 2 chiunque attacca direttamente ogni altro bene storico, artistico, archeologico, architettonico, scientifico, culturale o religioso che, per caratteristiche proprie e note ai belligeranti, costituisca eredità culturale e spirituale di un popolo ovvero patrimonio universale del genere umano, al di fuori dei casi in cui sia utilizzato per fini militari.

## Art. 64.

*(Mutilazione)*

1. Chiunque sottopone a mutilazione una persona che si trovi sotto il suo controllo, anche sfigurandola o rendendola permanentemente inabile o rimuovendole un organo, qualora l'atto non sia giustificato né da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

## Art. 65.

*(Esperimenti medici o scientifici)*

1. Chiunque sottopone una persona che si trovi sotto il suo controllo ad un esperimento medico o scientifico, che non sia giustificato né da cure mediche, dentistiche od ospedaliere né dall'interesse esclusivo della persona coinvolta, è punito, se dal fatto deriva un

grave rischio per la salute o per l'integrità fisica o psichica della persona stessa, con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva la morte della persona, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

Art. 66.

*(Perfidia)*

1. Chiunque cagiona la morte o il ferimento di una persona della parte avversa facendo appello, con l'intenzione di ingannarla, alla sua buona fede o alla sua fiducia per farle credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale dei conflitti armati è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 67.

*(Ordine di non prendere prigionieri)*

1. Chiunque, essendo in posizione di effettivo comando o controllo sulle forze subordinate alle quali si rivolge, dichiara od ordina che non vi siano sopravvissuti al fine di minacciare l'avversario o di condurre le ostilità nel presupposto che non vi saranno sopravvissuti è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 68.

*(Distruzione o sequestro di proprietà nemica)*

1. Chiunque distrugge o illegalmente espropria proprietà dell'avversario, al di fuori dei casi in cui ciò sia richiesto dalla necessità del conflitto, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Art. 69.

*(Saccheggio)*

1. Chiunque saccheggia una città o un altro luogo, anche se preso d'assalto, è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Art. 70.

*(Impiego di veleno o di armi avvelenate)*

1. Chiunque impiega una sostanza idonea a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà tossiche, ovvero impiega un'arma che rilasci tale sostanza per effetto del suo uso, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 71.

*(Impiego di gas, liquidi, materiali od ordigni vietati)*

1. Chiunque impiega un gas idoneo a cagionare la morte o gravi danni alla salute per le sue proprietà asfissianti o tossiche, ovvero impiega altra sostanza, liquido o materiale ovvero un procedimento analogo, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 72.

*(Impiego di proiettili vietati)*

1. Chiunque, in violazione del diritto internazionale, impiega proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, in modo da causare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

## Art. 73.

*(Mine)*

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, utilizza mine antipersona o altri analoghi ordigni è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

## Art. 74.

*(Attacco a cose o persone che usano i segni distintivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949)*

1. Chiunque attacca persone, edifici, materiali, unità mediche, trasporti o altri obiettivi che usano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo o un altro metodo di identificazione che indica la protezione ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

## Art. 75.

*(Privazione di mezzi di sopravvivenza)*

1. Chiunque priva i civili dei mezzi indispensabili di sopravvivenza, anche impedendo loro di ricevere soccorsi, al fine di usare tale privazione come metodo di guerra, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

## Art. 76.

*(Uso o arruolamento di fanciulli in operazioni militari)*

1. Chiunque recluta o arruola un minore di quindici anni nelle Forze armate nazionali ovvero lo fa partecipare alle ostilità è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

2. È punito con la stessa pena di cui al comma 1 chiunque omette le misure necessa-

rie a prevenire, impedire, interrompere o altrimenti far cessare il reclutamento e il servizio forzato ovvero la partecipazione attiva nelle ostilità.

## Art. 77.

*(Cattura di ostaggi)*

1. Chiunque sequestra o altrimenti tiene in suo potere una o più persone minacciando di ucciderle, di ferirle o di mantenerle in stato di sequestro, al fine di costringere uno Stato, un'organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone a compiere o ad omettere qualsiasi atto, è punito con la reclusione da diciotto a ventiquattro anni.

## CAPO IV

## DELITTI DI GUERRA NEI CONFLITTI INTERNAZIONALI

## Art. 78.

*(Dispersione dei beni culturali)*

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale, usa ovvero esporta, rimuove o trasferisce beni culturali fuori dai territori occupati è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

2. Chiunque omette le misure necessarie per impedire l'esportazione di beni culturali dai territori occupati ovvero il sequestro e la restituzione dei beni importati dai medesimi territori è punito con la reclusione da tre a sette anni.

3. Chiunque illecitamente si appropria, saccheggia o commette atti di vandalismo su beni culturali protetti dalle norme di diritto internazionale è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

4. I reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con le pene rispettivamente ivi previste se commessi nel territorio italiano ovvero in altro territorio non occupato.

Art. 79.

*(Privazione di diritti o di azioni)*

1. Chiunque dispone l'abolizione, la sospensione o l'improcedibilità dinanzi all'autorità giudiziaria di diritti o della facoltà di esercitare azioni giudiziarie dei cittadini della parte avversa è punito con la reclusione da sette a dieci anni.

Art. 80.

*(Impiego di armi, proiettili, materiali o metodi di guerra inumani)*

1. Chiunque, in violazione delle norme di diritto internazionale dei conflitti armati, utilizza armi, proiettili, materiali o metodi di guerra aventi caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie ovvero che, per loro natura, colpiscono gli obiettivi in modo indiscriminato è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni.

Art. 81.

*(Abuso di bandiera, insegne o uniformi dell'avversario)*

1. Chiunque fa uso indebito della bandiera, delle insegne o delle uniformi dell'avversario nel corso di un attacco è punito, se dal fatto derivano la morte di una persona o lesioni personali gravi, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 82.

*(Trasferimento o deportazione)*

1. Chiunque trasferisce direttamente o indirettamente parte della popolazione civile di uno Stato nel territorio di altro Stato occupato militarmente, favorendone l'insediamento, ovvero deporta o trasferisce, in tutto o in parte, la popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Art. 83.

*(Arruolamento forzato)*

1. Chiunque costringe un cittadino della parte avversa a partecipare alle operazioni militari contro il proprio Paese o le sue Forze armate è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

TITOLO V

ALTRI DELITTI INTERNAZIONALI

Art. 84.

*(Mercenari)*

1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilità o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero del quale non sia cittadino o nel quale non sia stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate di una delle parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle Forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, è punito, per la sola partecipazione al-

l'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da quattro a sette anni.

2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrità territoriale di uno Stato estero del quale non sia cittadino o nel quale non sia stabilmente residente, senza far parte delle Forze armate dello Stato né essere stato inviato in missione militare ufficiale da altro Stato, è punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a otto anni.

3. Chiunque recluta, utilizza, finanzia o istruisce delle persone al fine di far loro commettere taluno dei fatti previsti nei commi 1 e 2 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da cinque a quattordici anni.

4. Non è punibile chi ha commesso i fatti previsti dal presente articolo con l'approvazione del Governo, se adottata in conformità agli obblighi derivanti da trattati internazionali.

5. Tutte le regole relative al diritto internazionale dei conflitti armati sono applicabili, in quanto compatibili, ai mercenari, ai quali sono assimilati coloro che rivestono funzioni militari o paramilitari nell'ambito di un conflitto armato.

#### Art. 85.

##### *(Imposizione di marchi o segni distintivi)*

1. Chiunque costringe persone appartenenti a un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale a portare marchi o segni intesi a rilevarne l'appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

## TITOLO VI COOPERAZIONE CON LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 86.

##### *(Obbligo di cooperazione)*

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni del diritto internazionale generale, dello Statuto e della presente legge e, ove richiamate dallo Statuto, delle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato italiano.

2. Il Ministro della giustizia è l'autorità competente a ricevere atti provenienti dalla Corte penale internazionale e a presentare atti o richieste alla Corte stessa. A tale fine il Ministro della giustizia può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

#### Art. 87.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. Le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e la documentazione da questa trasmessa sono coperte dal segreto fino a quando la persona imputata o sottoposta alle indagini davanti alla Corte medesima non ne possa avere conoscenza in conformità alle disposizioni dello Statuto o della presente legge.



2. Anche quando gli atti di cui al comma 1 non sono più coperti dal segreto, la pubblicazione del contenuto di singoli atti o notizie specifiche relativi a determinate operazioni rimane vietata, se non è altrimenti disposto dalla Corte penale internazionale.

Art. 88.

*(Concorso di domande di cooperazione)*

1. Nel concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello Statuto.

Art. 89.

*(Difficoltà nell'esecuzione di richieste)*

1. Quando sorgono difficoltà nell'esecuzione di una richiesta di cooperazione, il Ministro della giustizia ne informa tempestivamente la Corte penale internazionale.

2. Quando per procedere all'esecuzione di una richiesta è necessario, ai sensi dello Statuto, il consenso di uno Stato estero, il Ministro della giustizia provvede all'acquisizione di tale consenso.

Art. 90.

*(Attività della Corte penale internazionale nel territorio dello Stato italiano)*

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità relative alle sessioni della Corte stessa che devono essere tenute nel territorio dello Stato italiano a norma dell'articolo 4 dello Statuto.

2. Il Ministro della giustizia prende gli opportuni accordi con la Corte penale internazionale al fine di consentire lo svolgimento di attività investigativa nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto.

Art. 91.

*(Richieste di cooperazione della Corte penale internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello del luogo dove si deve procedere agli atti richiesti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto.

CAPO II

ASSUNZIONE DI PROVE

Art. 92.

*(Richieste per attività di indagine o di acquisizione di prove)*

1. Quando la richiesta ha per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, anche al fine del sequestro di beni che possano essere l'oggetto di un provvedimento di confisca o di riparazione, il procuratore generale presso la corte di appello trasmette per l'esecuzione copia della richiesta al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Per il compimento degli atti di cui al comma 1 si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano

contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

3. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria la informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

4. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

#### Art. 93.

##### *(Immunità temporanea della persona trasferita nel territorio dello Stato italiano)*

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato italiano di un testimone o di un imputato, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

#### CAPO III

### CONSEGNA DI UNA PERSONA ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

#### Art. 94.

##### *(Consegna)*

1. Quando la richiesta di cui all'articolo 92 ha per oggetto la consegna alla Corte penale internazionale di una persona nei confronti della quale sia stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto, il procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello e ne trasmette copia, per conoscenza, al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo con sentenza, con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna, solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna.

4. In seguito alla scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello, ovvero in seguito al deposito della sentenza della Corte di cassazione o a quello del verbale indicato nell'articolo 95, comma 2, la corte di appello provvede con proprio

decreto alla consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione dal Ministero della giustizia del tempo, del luogo e delle modalità della consegna.

5. La sospensione della consegna può essere disposta, prima dell'esecuzione, dal Ministro della giustizia. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'extradizione del condannato verso lo Stato estero designato dalla Corte penale internazionale per l'esecuzione della pena.

#### Art. 95.

##### *(Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna)*

1. Il procuratore generale presso la corte di appello, ricevuti gli atti ai sensi dell'articolo 94, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare per la custodia in carcere della persona indicata nel medesimo articolo 94.

2. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui al comma 1, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la corte di appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

3. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

4. Le misure cautelari sono revocate se la corte di appello ha pronunciato sentenza contraria alla consegna.

#### Art. 96.

##### *(Applicazione provvisoria di misura cautelare)*

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 58, paragrafo 5, e 92 dello Statuto, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha comunicato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 95.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della stessa Corte penale internazionale.

#### Art. 97.

##### *(Arresto da parte della polizia giudiziaria)*

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale la Corte penale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 96, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale di cui al comma 2, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva.

Art. 98.

*(Modifiche allo stato di libertà)*

1. Quando sia presentata una richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, la corte di appello ne informa immediatamente il Ministro della giustizia, il quale ne dà comunicazione alla Corte penale internazionale e acquisisce il parere di quest'ultima, trasmettendolo alla corte di appello.

Art. 99.

*(Transito)*

1. Per il transito attraverso il territorio dello Stato italiano di persone consegnate alla Corte penale internazionale, trasferite ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena o estradate a quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'articolo 712 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Art. 100.

*(Principio di specialità)*

1. La consegna dell'imputato e l'estensione della consegna già concessa sono subordinate alla condizione che, per un fatto

anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa, l'imputato non sia sottoposto a procedimento o a restrizione della libertà personale da parte della Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia può richiedere alla Corte penale internazionale che la persona consegnata o trasferita in uno Stato estero per l'esecuzione della pena non sia sottoposta a procedimento o a restrizione della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale la consegna è stata concessa o estesa.

3. La consegna di atti o di documenti oggetto di richiesta di assistenza può essere subordinata al rispetto di condizioni circa l'utilizzabilità degli atti o dei documenti stessi. In tale caso, il Ministro della giustizia può, di propria iniziativa o in seguito a richiesta, autorizzare un'utilizzazione diversa degli atti, dei documenti e delle prove acquisiti e la loro consegna ad uno Stato estero che ne faccia richiesta alla Corte penale internazionale.

Art. 101.

*(Estensione della consegna già concessa)*

1. In caso di nuova richiesta di consegna, presentata dopo la consegna della persona e avente ad oggetto un fatto diverso da quello per il quale la consegna è già stata disposta, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 94, commi da 1 a 5.

2. Non si fa luogo a giudizio davanti alla corte di appello se la persona consegnata ha espresso il proprio consenso all'estensione della consegna.

3. In caso di richiesta di estradizione, presentata dopo la consegna della persona alla Corte penale internazionale e il trasferimento della stessa allo Stato estero di esecuzione della pena, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 710 del co-

dice di procedura penale. Il Ministro della giustizia, ricevuta la sentenza della corte di appello, ne trasmette copia alla Corte penale internazionale.

#### CAPO IV

### ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

#### Art. 102.

##### *(Esecuzione delle sentenze)*

1. L'organo competente per l'esecuzione delle sentenze pronunciate dalla Corte penale internazionale è la corte di appello di Roma.

#### Art. 103.

##### *(Esecuzione della pena detentiva)*

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 103 dello Statuto, la Corte penale internazionale abbia indicato lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia, nella richiesta di cui al comma 1, chiede che sia allegata la seguente documentazione:

*a)* una copia certificata conforme della sentenza di condanna;

*b)* una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiaato, ivi comprese tutte le informazioni rilevanti sulla detenzione cautelare;

*c)* ove pertinente, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro della giustizia trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con allegati gli atti di cui al comma 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento mediante richiesta alla corte di appello medesima.

4. La sentenza della Corte penale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

*a)* la sentenza non è divenuta irrevocabile ai sensi dello Statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività della Corte penale internazionale;

*b)* per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile.

5. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

6. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

7. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato italiano. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dalla Corte penale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata di tale pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

#### Art. 104.

##### *(Modalità dell'esecuzione della pena detentiva)*

1. La pena è scontata secondo le modalità stabilite dalla legge italiana. Prima di adottare un provvedimento che possa provocare in qualunque modo la cessazione anche temporanea della detenzione nei confronti della persona condannata dalla Corte penale internazionale, l'autorità giudiziaria ne dà immediata comunicazione al Ministro della giusti-

zia inviando copia della relativa documentazione.

2. Il Ministro della giustizia informa la Corte penale internazionale ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto.

3. Il procedimento rimane sospeso per un termine di quarantacinque giorni. In ogni caso, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa fino a quando la Corte penale internazionale non abbia espresso il suo consenso.

Art. 105.

*(Controllo dell'esecuzione della pena)*

1. Il Ministro della giustizia, in accordo con la Corte penale internazionale, determina le modalità concernenti l'esercizio del potere di controllo previsto dall'articolo 106, paragrafo 1, dello Statuto. Allo stesso modo, il Ministro della giustizia adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale, ai sensi del medesimo articolo 106, paragrafo 3, dello Statuto.

Art. 106.

*(Informazione)*

1. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente la Corte penale internazionale nei seguenti casi:

- a) quando il condannato è evaso;
- b) quando il condannato è deceduto;
- c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.

Art. 107.

*(Grazia)*

1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la domanda o la proposta di grazia ai sensi dell'articolo 681, comma 2, del codice di procedura penale, ne informa la Corte penale internazionale per l'acquisizione del consenso di quest'ultima.

2. Decorso il termine di quarantacinque giorni senza che sia pervenuto l'avviso della Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia trasmette la domanda o la proposta di grazia al Presidente della Repubblica.

Art. 108.

*(Revisione della pena)*

1. Quando la pena che deve essere scontata nello Stato italiano è stata ridotta dalla Corte penale internazionale, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello di Roma, affinché determini la pena residua.

2. Il procuratore generale provvede con decreto che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 109.

*(Impossibilità di esecuzione della sentenza)*

1. Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, risulta impossibile l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa senza ritardo la Corte penale internazionale.

Art. 110.

*(Trasferimento della persona condannata)*

1. Quando la persona condannata che sconta la pena nel territorio dello Stato ita-

liano deve essere successivamente trasferita alla Corte penale internazionale o ad uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena, il Ministro della giustizia ne informa il procuratore generale presso la corte di appello indicata nell'articolo 730, comma 1, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore generale di cui al comma 1 richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura coercitiva per il trasferimento del condannato verso la Corte penale internazionale o uno Stato estero designato per l'esecuzione della pena. Contestualmente ha termine l'esecuzione della pena nel territorio dello Stato italiano.

3. La corte di appello provvede con proprio decreto alla consegna del condannato, senza ritardo, dopo aver ricevuto dal Ministro della giustizia la comunicazione del tempo, del luogo e delle modalità della consegna.

#### Art. 111.

##### *(Principio di specialità)*

1. La persona condannata che sconta nel territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale internazionale non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna, salvo che vi sia il consenso della stessa Corte penale internazionale.

2. Qualora nei confronti della persona che sconta nel territorio dello Stato italiano la pena irrogata dalla Corte penale internazionale debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, il Ministro della giustizia, su richiesta dell'autorità giudiziaria, acquisisce il consenso della stessa Corte penale internazionale.

3. La persona indicata al comma 1 non può essere estradata ad uno Stato estero

senza il consenso della Corte penale internazionale. Qualora uno Stato estero abbia richiesto l'estradizione di tale persona, il Ministro della giustizia acquisisce il consenso della Corte penale internazionale.

#### Art. 112.

##### *(Modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie, della confisca e della riparazione)*

1. Le pene pecuniarie sono eseguite secondo la legge italiana.

2. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza della Corte penale internazionale è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

3. Quando la corte di appello pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca o di un provvedimento di riparazione ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto, l'esecuzione è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

4. Qualora la Corte penale internazionale stabilisca con sentenza principi relativi alla riparazione ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dello Statuto, senza ordinarne specifiche misure attuative e facendo rinvio alla funzione delle giurisdizioni nazionali, i principi affermati nella sentenza della Corte penale internazionale costituiscono parametri vincolanti per l'autorità giudiziaria nazionale.

5. Prima di presentare le proprie richieste alla corte di appello, il procuratore generale presso la stessa corte può procedere a indagini al fine di disporre il sequestro delle cose e dei beni indicati al comma 6.

6. La confisca è eseguita sulle cose che servono o che furono destinate a commettere il delitto, sulle cose che ne sono il prodotto, il profitto, il prezzo o il compenso, ovvero, quando tale confisca non è possibile, sulle cose di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente, nonché, comunque, sulle somme di denaro, sui beni e

sulle altre utilità di cui il reo non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi o alla propria attività economica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se le cose e i beni indicati al comma 6 appartengono a persona estranea al reato.

8. Le cose e i beni indicati al comma 6 sono comunque devoluti in conformità allo Statuto.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### Art. 113.

##### *(Richieste di assistenza da parte dell'autorità italiana)*

1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alla Corte penale internazionale per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione di elementi di accusa o di prove sono trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'invio nelle forme previste dallo Statuto e dalla presente legge.

##### Art. 114.

##### *(Collaborazione in materia di protezione di vittime, testimoni e loro congiunti)*

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste di collaborazione che la Corte penale internazionale formula ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto per la protezione di vittime, testimoni e loro congiunti, trasmettendo le stesse al Ministro dell'interno.

2. Nei confronti delle persone indicate al comma 1 si applicano le misure di protezione e di assistenza previste dalla legge.

##### Art. 115.

##### *(Tutela di procedimenti in corso)*

1. Nel caso in cui l'esecuzione di una richiesta di cooperazione proveniente dalla Corte penale internazionale possa pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato italiano, l'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente titolo sospende l'esecuzione degli atti richiesti e ne informa il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia informa senza ritardo la Corte penale internazionale e assume le opportune iniziative, ai sensi dell'articolo 94 dello Statuto.

##### Art. 116.

##### *(Applicazione delle norme del codice di procedura penale)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro XI del codice di procedura penale.

##### Art. 117.

##### *(Candidature italiane alle cariche di giudice e di procuratore presso la Corte penale internazionale)*

1. Il Ministro della giustizia provvede, con le procedure ritenute opportune, alla ricerca di candidati per le cariche di giudice, procuratore e cancelliere presso la Corte penale internazionale nell'ambito dei docenti universitari, dei magistrati e degli iscritti agli ordini e albi professionali.



2. Il Governo formula le candidature italiane dopo avere sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di giustizia e di affari internazionali.

## Titolo VII

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 118.

*(Abrogazioni e modifiche di disposizioni normative)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* l'articolo 85 del codice penale militare di guerra è abrogato;

*b)* l'articolo 219 del codice penale militare di guerra è abrogato;

*c)* al terzo comma dell'articolo 245 del codice penale militare di guerra, il numero 2 è abrogato;

*d)* all'articolo 65 della legge di guerra, di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: «, salvoché esse possano essere ritenute solidalmente responsabili» sono soppresse;

*e)* il quarto comma dell'articolo 99 della legge di guerra, di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è abrogato;

*f)* alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale, le parole: «, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962» sono soppresse;

*g)* la legge 9 ottobre 1967, n. 962, è abrogata.





